

Università degli studi di Parma

Facoltà di Economia

Corso di laurea in Amministrazione e Direzione Aziendale

a. a. 2008/2009

L'evoluzione della zona industriale apuana:

la formula per diventare piccoli



Tesi di laurea di:

Stefano Nicoli

Relatore:

Prof. Alberto Grandi

In prima pagina: Veduta Zona Industriale Apuana anni 50, dal sito ufficiale del comune di Massa (www.comune.massa.ms.it).

INDICE

INTRODUZIONE.....	6
1 LE AREE INDUSTRIALI ATTREZZATE.....	8
1.1 DEFINIZIONE DI AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA.....	8
1.2 MODELLI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ATTREZZATE.....	12
1.3 I VANTAGGI DI UN AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA	15
1.3.1 PER LE IMPRESE.....	15
1.3.2 PER LA COMUNITA'	17
1.3.3 PER L'ECONOMIA NAZIONALE.....	18
1.4 I LIMITI DI UN'AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA.....	19
1.5 LA NASCITA DELLE AREE INDUSTRIALI ATTREZZATE.....	20
1.5.1 TRAFFORD PARK.....	21
1.5.2 LA LEGGE STRAORDINARIA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI.....	22
2 LE POLITICHE ECONOMICHE FASCISTE.....	24
2.1 L'ASCESA DI MUSSOLINI AL POTERE.....	24

2.2	LE POLITICHE ECONOMICHE DEL REGIME.....	26
2.2.1	LA PRIMA FASE DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL REGIME.....	27
2.2.2	LA SECONDA FASE DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL REGIME.....	28
2.2.2.1	LA “BATTAGLIA DEL GRANO”.....	29
2.2.2.2	QUOTA 90.....	32
2.3	LA CREAZIONE DELL’IRI E DELL’IMI.....	34
3	LA NASCITA DELLA ZONA INDUSTRIALE APUANA.....	36
3.1	LA SITUAZIONE INDUSTRIALE TOSCANA E APUANA.....	36
3.2	L’ISTITUZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE APUANA(ZIA).....	39
3.3	RDL 24 LUGLIO 1938 NUMERO 1266.....	42
3.4	LE IMPRESE INSEDIATESI NELLA ZIA AL MOMENTO DELLA SUA CREAZIONE.....	44
3.5	IL DOPOGUERRA E LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO.....	47
3.6	IL PERIODO DI SPLENDORE DELLA ZIA.....	49
4	LA CRISI E LA RICONVERSIONE DELLA ZIA.....	52
4.1	IL DECLINO DELLE GRANDI IMPRESE.....	52
4.2	LA CRISI DELLA ZIA.....	55
4.3	LA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO FARMOPLANT-MONTEDISON.....	58
4.4	LE CARATTERISTICHE DELLA RICONVERSIONE DELLA ZIA.....	61
4.5	LA NASCITA DI UN NUOVO SETTORE: LA CANTIERISTICA.....	64
5	LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE.....	69
5.1	L’IDEA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE.....	69

5.2 LA NASCITA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE.....	71
5.3 LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE (EZIT).....	74
5.4 LA CRISI DELLA ZONA INDUSTRIALE TRIESTINA E LA RICONVERSIONE.....	77
CONCLUSIONI.....	81
APPENDICE.....	84
APPENDICE 1.....	85
APPENDICE 2.....	90
APPENDICE 3.....	97
BIBLIOGRAFIA.....	130

INTRODUZIONE

La zona industriale apuana è stata istituita dal governo fascista con l'RDL 24 luglio 1938 n.1266 a cavallo tra il comune di Massa e quello di Carrara. Il movente principale che giustifica la sua costituzione è quello di cercare di assorbire l'elevato livello di disoccupazione dovuto al sorgere della crisi marmifera, che tra il 1930 e il 1936, si verificò nel territorio apuano. La zona industriale apuana, di fatto, costituisce la trasformazione territoriale più incisiva e con caratteri di maggiore novità sull'assetto territoriale e produttivo dell'intera zona perché è un'entità estranea al resto del territorio e del settore produttivo esistente, costituito principalmente da laboratori per la lavorazione del marmo. Ben presto diventa, un centro di grande interesse per tutta la provincia visto l'importanza che riveste dal punto di vista occupazionale dato che, fin da subito, si insediarono nella zona grandi imprese con un'occupazione massima nel suo anno "d'oro" di ben 9797 addetti.

La sua trasformazione negli anni da un complesso di grandi imprese ad un insieme di piccole e medie rispecchia il processo di deindustrializzazione subito, tra gli anni 80 e 90,

nel nostro paese dalle grandi imprese che ha portato alla loro progressiva scomparsa e alla nascita di un tessuto di piccole e medie imprese.

Come sostiene, infatti, il Gallino in Italia resta “un’ultima struttura portante della grande industria, l’automobile, cioè la Fiat impigliata da anni in una crisi strutturale della quale al momento non è possibile anticipare l’esito”.¹

Proprio per l’importanza che riveste e soprattutto ha rivestito negli anni passati è indispensabile studiare l’evoluzione e trasformazione della zona per capire l’intero territorio apuano che è stato definitivamente segnato dalla ZIA e che ne ha subito le conseguenze sia buone che cattive. Per cercare di comprendere, inoltre, come questo territorio e la sua popolazione abbiano reagito alle sue trasformazioni.

¹ L. Gallino, *La scomparsa dell’Italia industriale*, G. Einaudi, Torino 2003, pp. 4-5

1° CAPITOLO

LE AREE INDUSTRIALI ATTREZZATE

1.1 DEFINIZIONE DI AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA

Cercare di definire il concetto di area industriale attrezzata risulta essere abbastanza complesso. In generale, per area industriale attrezzata, si intende, una porzione di territorio che, sulla base di uno specifico programma di intervento, viene sviluppato da un attore specifico con la realizzazione di un insieme di servizi e infrastrutture a disposizione di un certo numero di imprese industriali che in quest'area si stabiliscono. Un'area industriale attrezzata, quindi, non è il risultato di processi spontanei di concentrazione territoriale o il frutto di interventi parziali o sporadici a sostegno dell'industrializzazione, ma rientra invece in un progetto intenzionale di pianificazione.

Questo progetto si propone di creare le condizioni, affinché, risulti conveniente alle imprese stabilirsi in quel determinato territorio piuttosto che altrove.

Caratteristica importante e fondamentale, di un'area industriale attrezzata è la presenza di un attore specifico che organizza, non solo la progettazione tecnica, ma anche l'individuazione, definizione e realizzazione nell'area dei fattori che concorrono a determinare il grado di attrattività della stessa.

Questo soggetto può essere costituito da un'istituzione pubblica, centrale o locale, o economica, ma anche da un prodotto di processi cooperativi di partenariato misto ovvero da compagnie private.

Anche le Zone Industriali, che sono porzioni di territorio con una destinazione d'uso riservata a scopi industriali, rientrano ovviamente nel concetto, in precedenza chiarito, di Area Industriale Attrezzata. L'unico elemento che le differenzia è la decisione politica di pianificare la promozione del territorio e di destinare a Zona Industriale una sua parte prima della realizzazione su di esso di un progetto di Area Industriale Attrezzata.

In tutti i casi però il ruolo del soggetto, che effettua la progettazione e lo sviluppo di un'area industriale attrezzata, deve corrispondere almeno a due requisiti di base:

- elaborazione e definizione di un progetto intenzionale volto alla realizzazione di condizioni che rendano il territorio attrattivo per le imprese in modo da stimolarne l'insediamento e la progressiva crescita industriale di tutta l'area;
- assunzione delle funzioni di coordinamento nello studio, nella definizione e nella realizzazione dei beni offerti dall'area industriale attrezzata. In questo modo il soggetto che assume questo ruolo sostiene i costi derivanti dall'esercizio di tale funzione riducendo

i rischi di fallimento che derivano da comportamenti opportunistici o scelte errate nella determinazione dell'insieme dei beni da realizzare.

In definitiva, il soggetto che sviluppa e gestisce un'area attrezzata deve assumere questa precisa fisionomia, sia per controllare i conflitti sulla redistribuzione dei benefici, che per sostenere i costi del suo studio e sviluppo. Assume quindi un ruolo istituzionale indipendente dalla sua specifica natura.

Dato che la progettazione di un'area industriale attrezzata è un processo intenzionale orientato a rendere le condizioni di insediamento delle imprese industriali più attrattive che altrove, deve contenere e definire tutte le agevolazioni offerte alle imprese intenzionate a localizzare le proprie attività in tale area. Questo elemento è indispensabile perché permette alle imprese di acquisire un adeguato livello di informazione che consente alle stesse di valutare la reale convenienza nell'insediarsi in quella determinata area.

Le agevolazioni possono essere classificate in tre categorie:

-“realizzazione di servizi generali e specializzati indispensabili al funzionamento dell'area industriale e alla sua connessione con i mercati”²

-“costruzione di fabbricati autonomi o a “schiera”, standard o personalizzabili da cedere alle imprese industriali”³

-“istituzione di procedure e meccanismi finanziari facilitati per permettere alle imprese una più agevole acquisizione della proprietà o per consentire loro di usufruire di condizioni di affitto vantaggiose e a lungo termine”.⁴

²S. Magagnoli, *Arcipelaghi Industriali le aree industriali attrezzate in Italia*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2007 p. 24

³*ibidem*

La categoria dei servizi è la più ampia in quantità e quelli di base previsti nella realizzazione di un'area industriale attrezzata comprendono:

- sistemi di collegamento (stradali o ferroviari), che connettono le vie di comunicazione interne all'area con i nodi di comunicazione esterni alla stessa;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- sistemi di prevenzione e protezione dagli incendi;
- uffici bancari, postali e di telecomunicazione;
- servizi sanitari;
- servizi di svago e divertimento;
- servizi per l'assistenza tecnica, contabile e amministrativa;
- servizi di ristorazione, controllo sicurezza, manutenzione ambiente ed eventualmente arredo urbano;
- predisposizione di edifici per l'alloggio dei lavoratori;
- presenza di imprese di costruzione, assistenza, manutenzione;
- sistemi di trasporto per le persone e le merci.

⁴ ibidem

In alcuni casi può essere prevista la presenza di magazzini, depositi, strutture per il commercio all'ingrosso o ancora servizi specializzati come laboratori d'analisi o centri per l'impiego.

Riguardo alla costruzione dei fabbricati quelli cosiddetti a "schiera" riducono i costi di fabbricazione e progettazione inoltre sono adatti anche per le imprese di piccole dimensioni. E' anche prevista la possibilità per le imprese di personalizzare i fabbricati per adattarli alle proprie esigenze.

Certamente le agevolazioni riguardanti i meccanismi di cessione dei fabbricati alle imprese sono molto importanti in particolare è previsto per l'acquisto da parte dell'impresa a prezzo agevolato la vendita diretta del bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma anche una specie di affitto a lungo termine che può essere considerato un contratto di leasing a lunga durata con canone crescente.

1.2 MODELLI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ATTREZZATE

In base al tipo di area, alla natura e alla dimensione dei servizi offerti, delle infrastrutture e delle agevolazioni previste il modello di Bredo distingue tre tipologie di area industriale attrezzata:

- INDUSTRIAL TRACT: area industriale solo parzialmente attrezzata che prevede una dotazione minima di servizi di base, ma non la costruzione e l'offerta di fabbricati industriali;
- INDUSTRIAL SUBDIVISION: area industriale con la realizzazione di fabbricati per poche imprese, ma non prevede l'offerta di servizi e agevolazioni;
- FULLY PACKAGED ESTATE: la vera e propria Area Industriale Attrezzata che comprende diverse tipologie di servizi, infrastrutture di trasporto e comunicazioni e la disponibilità di fabbricati industriali. L'elemento che caratterizza questa tipologia è la possibilità di crescita delle imprese e la realizzazione di economie di scala nella gestione dei servizi grazie alla disponibilità di una ampia dimensione territoriale.

Vi è anche un'altra classificazione, proposta da Peter Scott, che suddivide in quattro tipi l'area industriale attrezzata:

- aree industriali attrezzate portuali DOCK ESTATE progettate per industrie pesanti situate vicino a infrastrutture portuali e di norma molto ampie;
- aree industriali attrezzate di grandi dimensioni THE LARGE FREE ENDING ESTATE aree molto estese che ospitano imprese che svolgono un'attività che dipende dai trasporti ferroviari e stradali;

- aree industriali attrezzate THE FACTORY ESTATE aree di dimensioni contenute che non prevedono lo sviluppo di una rete di servizi interna e dipendono in larga parte da forniture esterne;
- aree industriali attrezzate delle «città giardino» THE GARDEN CITY ESTATE sono una componente di uno sviluppo urbano globale, che derivano da Ebenezer Howard.

Infine esiste una terza classificazione proposta dall'Atlantic Provinces Economic Council che distingue cinque tipologie di area industriale attrezzata sulla base della natura dei servizi e delle agevolazioni previste:

- aree attrezzate totalmente pianificate, dotate di fabbricati su misura destinati ad imprese selezionate. Questa tipologia non è ancora stata realizzata in modo completo. E' caratterizzata da un elevato livello di pianificazione e coordinamento ed è adatta nelle aree rurali dove lo sviluppo industriale è limitato;
- aree attrezzate di grandi dimensioni che prevedono la realizzazione di fabbricati sia su misura, sia standard, costruiti in anticipo sulla domanda. Questa tipologia è adatta alle zone non sviluppate, ma anche per quelle in cui ha avuto inizio un processo di industrializzazione. Il principale fattore di attrattività è la varietà di tipologie di fabbricati offerti quelli "su misura" adatti alle imprese che hanno esigenze speciali e rispondono ad esigenze dimensionali, quelli standard adatti soprattutto per le piccole imprese;

- aree industriali dotate solo di fabbricati standard, di dimensioni variabili. In quest'area non c'è la possibilità di personalizzare i fabbricati, ma vi è variabilità nella dimensione degli stessi. E'una tipologia adatta per quelle realtà con alte potenzialità industriali;
- aree attrezzate che offrono servizi e fabbricati (standard e su misura) sia per la media che per la grande impresa. E' una tipologia adatta a sostenere progetti industriali relativamente estesi;
- aree che offrono esclusivamente lotti urbanizzati e rendono disponibili per le imprese solo il luogo di insediamento dotato delle opere di urbanizzazione necessarie per legge.

1.3 I VANTAGGI DI UN'AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA

1.3.1 PER LE IMPRESE

Il principale vantaggio che le imprese ottengono dall'insediamento in un'area industriale attrezzata è di carattere economico infatti hanno la possibilità di accedere a servizi e agevolazioni in modo più rapido ed economico che altrove.

In particolare far parte di un'area industriale attrezzata per le imprese comporta:

- un vantaggioso risparmio dei costi relativi alle procedure di insediamento, evitando le indagini per individuare il luogo adatto per l'impresa e i lunghi processi di acquisto dei terreni grazie ad una negoziazione riservata con il soggetto attuatore;
- la possibilità di usufruire degli accordi già stipulati dal soggetto che ha realizzato l'area evitando contrattazioni individuali e usufruendo di condizioni più vantaggiose, soprattutto in campo fiscale, rispetto a quelle stipulate in maniera autonoma;
- l'immediata disponibilità di servizi di base più rispondenti alle varie esigenze con un evidente maggiore profitto per le stesse;
- il controllo dei loro comportamenti da parte del soggetto che gestisce l'area industriale attrezzata per verificare la conformità alle norme fissate;
- la disponibilità di ampie zone di parcheggio e di carico/scarico merci perché le aree si trovano nella periferia dei grandi centri urbani con un più facile accesso alle maggiori vie di comunicazione;
- la disponibilità di accedere a una gamma molto diversificata di servizi grazie alla agglomerazione delle imprese;
- la disponibilità di una ampia gamma di agevolazioni finanziarie finalizzate all'acquisto dei fabbricati riguardanti soprattutto vantaggiose dilazioni di pagamento. Questa possibilità, molto importante nei paesi in via di industrializzazione, comporta una riduzione del capitale iniziale che l'impresa deve avere a disposizione.

1.3.2 PER LA COMUNITA'

Esistono anche dei vantaggi per le comunità dove l'area industriale attrezzata è situata quali:

- l'aumento del gettito tributario locale e del livello occupazionale, dovuto ad un incremento della domanda di manodopera con un conseguente miglioramento delle condizioni di benessere per l'intera comunità;
- la possibilità di selezionare soltanto una tipologia di imprese di più probabile successo promuovendo di conseguenza la stabilità economica e la diversificazione territoriale dell'area;
- un decongestionamento delle aree urbane grazie alla delocalizzazione delle imprese nelle aree situate solitamente all'esterno delle città con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e del livello di vita quotidiana e anche una politica di abbassamento del livello di inquinamento ambientale;
- la nascita nelle vicinanze dell'area industriale attrezzata di una rete di imprese clienti o fornitrici di quelle insediate all'interno.

1.3.3 PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Si riscontrano anche dei vantaggi che le aree industriali offrono all'economia nazionale:

- possono diventare uno strumento di sviluppo dei comparti produttivi ritenuti prioritari;
- possono costituire un mezzo per la modernizzazione delle piccole medie imprese concorrendo ad aumentare la produttività delle stesse;
- possono concorrere alla crescita delle piccole medie imprese mediante l'offerta di molte opportunità di espansione, tra le quali:
 - disponibilità di edifici industriali a "schiera" che permettono un facile ampliamento della superficie produttiva;
 - presenza di edifici di dimensioni differenti funzionali alla mobilità delle imprese;
 - presenza nell'area di una parte di terreno non edificato per futuri ampliamenti;

ma evitando politiche di sussidio troppo lunghe;

- rappresentano un mezzo efficace di sostegno del processo di industrializzazione di un dato territorio effettuato dalle istituzioni mediante incentivi e agevolazioni che non devono protrarsi troppo nel tempo. L'area industriale attrezzata diventa un metodo per sostenere il finanziamento industriale;

- incentivano gli investimenti privati nella piccola e media industria visto che il capitale necessario per costituire un'impresa in un'area industriale attrezzata è inferiore che altrove.

1.4 I LIMITI DI UN'AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA

Accanto ai numerosi vantaggi che un'area industriale attrezzata comporta si riscontrano anche degli svantaggi e limitazioni:

- la costituzione di un'area industriale attrezzata può diventare anche un disincentivo agli investimenti industriali visto che non tutte le imprese possono accedervi soprattutto quelle piccole/medie che si devono insediare in aree non attrezzate;
- l'area industriale può essere situata in un territorio non adatto all'insediamento delle imprese soprattutto per l'accesso a i mercati, la disponibilità di manodopera, questi fattori possono dar luogo ad una riduzione della potenzialità dell'area industriale attrezzata;
- l'offerta di servizi e soluzioni eccessive comportano la costituzione di un sistema sovradimensionato e costoso caratterizzato da un dispendio di risorse;

- la progettazione dell'area industriale attrezzata non effettuata in modo ponderato può causare problemi di traffico, congestione, inquinamento, ma anche presenza di stabilimenti e servizi inadeguati alle esigenze delle imprese.

1.5 LA NASCITA DELLE AREE INDUSTRIALI ATTREZZATE

Il fenomeno delle aree industriali attrezzate nasce sul finire del XIX secolo nell'Europa Occidentale e negli Stati Uniti come strumento per stimolare lo sviluppo economico di un dato territorio. Si assiste alla nascita di enti che costituiscono zone attrezzate per ospitare imprese industriali, ma anche alla costruzione di una serie di infrastrutture di base indispensabili per stimolare lo sviluppo dell'area.

In Italia lo strumento dell'area industriale attrezzata nasce con il piano per l'industrializzazione di Napoli, ma si intensifica soprattutto negli anni trenta diventando uno dei principali strumenti operativi con cui il regime fascista incentiva il proprio progetto di industrializzazione del paese.

Successivamente nel secondo dopoguerra questo strumento è utilizzato in modo ancora più marcato.

1.5.1 TRAFFORD PARK

La prima area attrezzata è considerata quella di Trafford Park in Gran Bretagna realizzata nel 1896 nella zona del canale e del porto di Manchester ad opera di imprenditori privati. La nascita di questa area deriva dal caso e dall'intuizione, infatti il progetto iniziale prevedeva su quell'area la costruzione di ville di lusso, solo successivamente venne realizzata una grande area industriale per trarre un maggiore profitto economico, e per incentivare lo sviluppo di attività manifatturiere nella zona. Il progetto iniziale prevedeva l'insediamento di una serie di attività che non costituivano un'area industriale attrezzata specializzata, ma che comunque avevano una certa coerenza tra di loro. Fino alle soglie della prima guerra mondiale l'area di Trafford Park non aveva espresso al massimo le sue potenzialità, ma con lo scoppio della prima guerra mondiale ottenne ottime performance che si arrestarono poi negli anni della grande depressione. Durante la preparazione e lo svolgimento del secondo conflitto mondiale e anche nel dopoguerra Trafford Park esprime al massimo le sue potenzialità raggiungendo la maturità e il definitivo successo. Negli anni successivi poi perse la sua rilevanza pur rimanendo però un'area produttiva importante realizzata senza il sostegno delle istituzioni politiche, ma attraverso l'attività di società private.

1.5.2 LA LEGGE STRAORDINARIA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI

La nascita in Italia delle aree industriali attrezzate si fa risalire alla legge straordinaria per lo sviluppo industriale di Napoli del 1904. Questo strumento incorpora l'area industriale attrezzata per il sostegno dello sviluppo da parte di autorità pubbliche. Le aree industriali attrezzate si ispirano al modello di base utilizzato in Gran Bretagna e successivamente negli Stati Uniti, con il soggetto realizzatore che mette a disposizione degli imprenditori l'area edificabile raccordata alle vie di trasporto. Tuttavia nel caso di Napoli si nota un adattamento del modello alla forte presenza delle istituzioni pubbliche. Il progetto per l'industrializzazione di Napoli si può definire concentrato e speciale perché dopo una forte spinta iniziale ad opera delle istituzioni pubbliche si arrivasse alla realizzazione di un insieme di industrie autosufficienti. Dotare, quindi, Napoli, ma in generale tutto il mezzogiorno, di efficienti aree industriali attrezzate.

Questo progetto è caratterizzato da aspetti originali e innovativi:

- l'uso di moderni strumenti di analisi dei vincoli e delle opportunità esistenti sul territorio;
- l'utilizzo di interventi selettivi realizzati su una scala territoriale ristretta e rivolti a determinati comparti con l'attuazione di riforme complementari da compiersi contemporaneamente;

- la realizzazione di aree industriali attrezzate relativamente ampie, che incentivassero l'insediamento industriale e la riallocazione delle unità produttive già operanti nel territorio, ma che rispettassero precisi presupposti di funzionalità.

Se inizialmente l'intervento è risultato soddisfacente rispetto alle aspettative promuovendo una prima fase di industrializzazione dell'area, già nel primo dopoguerra si manifestarono le prime debolezze e insuccessi.

Si può tentare quindi di evidenziare alcuni fattori che cercano di spiegare il parziale insuccesso del piano nel medio-lungo termine quali:

- la scarsa complementarietà del territorio interessato dalla legge straordinaria;
- lo scarso coinvolgimento del sistema locale, e la distanza dell'intervento rispetto alle esigenze del territorio;
- la gestione diretta di molte imprese da parte delle autorità pubbliche con il conseguente indebolimento dei meccanismi incentivanti previsti dalla legge del piano di intervento;

2°CAPITOLO

LE POLITICHE ECONOMICHE FASCISTE



2.1 L'ASCESA DI MUSSOLINI AL POTERE

L'Italia, uscita dalla prima guerra mondiale, presentava una situazione molto grave, come il resto dei paesi europei, caratterizzata da una crisi economica strutturale dovuta al crollo

della spesa pubblica conseguente alla fine della guerra. Certamente la situazione italiana era aggravata dal fatto che lo sforzo bellico aveva introdotto un eccessivo intervento statale nell'economia con la costituzione di un apparato burocratico difficile da smantellare, che frenava la riconversione dell'industria e lo sviluppo. A questo si aggiungeva anche un dilagante malessere sociale, nelle campagne e nelle città, che culminò nelle forti tensioni del cosiddetto biennio rosso. Si diffuse un clima di forte contestazione, ispirato alla rivoluzione russa d'ottobre, e una forte repressione che portò all'occupazione, da parte degli operai, delle fabbriche. Tutto queste tensioni sociali, infine, erano aggravate dalla debolezza della classe politica liberale che non era più in grado di governare un paese così trasformato e non sapeva più rispondere alle nuove e pressanti richieste delle classi popolari. In questo clima di tensione per Benito Mussolini fu facile prendere il potere proponendosi come l'unico soggetto politico in grado di riportare la pace nel paese e di rispondere alle eterogenee aspettative: quelle degli agrari preoccupati dell'istituzione di forme di controllo del mercato del lavoro e degli industriali preoccupati del diffuso clima rivoluzionario.

La Marcia su Roma del 27 Ottobre del 1922 segnò l'ascesa di Mussolini al potere grazie anche all'appoggio della monarchia e dell'esercito.

Fig. 2.1 Manifesto
fascista del 1926



Fig.2.2 Manifesto
fascista del 1924



2.2 LE POLITICHE ECONOMICHE DEL REGIME

La politica economica attuata dal fascismo doveva soddisfare le aspettative di personaggi diversi che avevano contribuito all'ascesa di Mussolini quali gli agrari e gli industriali e si può suddividere in due fasi tra loro abbastanza differenti:

- PRIMA FASE di stampo liberale dal 1922 al 1925;
- SECONDA FASE di carattere protezionistico dal 1926 fino alla crisi del regime;

2.2.1 LA PRIMA FASE DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL REGIME

Questa prima fase della politica economica fascista corrisponde ad un periodo di sviluppo dell'economia mondiale che comporta un'espansione della produzione industriale fino al 1925 e con una crescita della produzione manifatturiera del 10% l'anno. In questa fase la politica economica attuata dal ministro Alberto De Stefani (ministro delle finanze e successivamente del Tesoro del governo fascista) fu di stampo prettamente liberista.

Si assiste ad una forte riduzione della spesa pubblica, che in soli quattro anni, dal 1922 al 1926, passa dal 35% al 13% del PIL.

Inoltre veniva attuata una riforma del sistema fiscale che eliminava le forme di prelievo straordinario, risalenti al periodo bellico, e introduceva un nuovo sistema fiscale caratterizzato da un'imposta progressiva diretta che riduceva il carico fiscale, ma allargava la base.

La politica di questi anni fu favorevole ai settori tradizionali dove erano operative piccole e medie imprese attuando la svalutazione monetaria per sostenere le esportazioni indispensabili per lo sviluppo di settori leggeri quali il tessile e l'agroalimentare. Inoltre venne attuata una politica monetaria e creditizia di tipo espansivo che avvantaggiava le piccole e medie imprese, ma non quelle grandi. Di fatto, in questa prima fase delle politiche economiche fasciste, vengono ignorati i grandi industriali che erano sempre stati in stretto contatto con il governo influenzandone le politiche, ottenendo protezione e molti privilegi.

La diffidenza di Mussolini verso gli industriali e le condizioni del ministro De Stefani gettavano le basi di una politica economica che cercava di creare un modello *export lead*. In questo periodo, inoltre, grazie all'attenuazione del protezionismo, al basso costo della mano d'opera e ad una moneta nazionale svalutata, le industrie leggere registrarono, "nel periodo 1921-1926, una crescita delle esportazioni valutata intorno al 40%".⁵ Questo comportò anche una forte riduzione della disoccupazione che passò "dagli oltre 2.000.000 di disoccupati del 1919 ai 122.000 del 1925".⁶

2.2.2 LA SECONDA FASE DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL REGIME

La svolta nelle politiche economiche fasciste avvenne nel 1925 quando De Stefani fu sostituito, a causa di un suo provvedimento con il quale cercava di stroncare la speculazione borsistica, da Giuseppe Volpi che venne nominato ministro delle finanze. Volpi era il presidente e fondatore della Società Adriatica dell'Elettricità SADE e quindi un rappresentante della grande impresa che nella prima fase delle politiche economiche il governo fascista aveva trascurato. Per Confindustria rappresentava la persona adatta per attuare e gestire un cambiamento nelle politiche economiche. Ben presto Volpi abbandonò la politica basata sul libero scambio e la svalutazione della lira e attuò dei provvedimenti che rispondevano alle richieste dei grandi industriali:

⁵ A .Grandi, *Tessuti compatti distretti e istituzioni intermedie nello sviluppo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 2007, p. 28

⁶ *ibidem*

- l'abolizione del monopolio pubblico delle assicurazioni sulla vita;
- la privatizzazione del servizio telefonico;
- sgravi fiscali.

Inoltre per evitare un tracollo della finanza pubblica, a causa del debito molto alto dello stato, attuò una conversione forzata dei titoli di debito pubblico a breve termine (BOT) in titoli a lungo termine, attraverso il Prestito del Littorio. Questa manovra fu benefica per i conti dello stato italiano, ma possibile solo in regime dittatoriale.

In questo periodo il governo fascista, per andare incontro alle esigenze delle grandi imprese e per portare avanti il progetto autarchico, istituì, in varie parti d'Italia, diverse zone industriali: Apuana, Fiume, Trieste, Monfalcone, Muggia, Aurisina, Pola, Bolzano, Livorno e Ferrara.

Inoltre in questa fase furono attuate le campagne della "battaglia del grano" e di Quota 90.

2.2.2.1 LA "BATTAGLIA DEL GRANO"

Nel 1925 il governo lanciò la cosiddetta "battaglia del grano" per arrivare a raggiungere la completa autosufficienza cerealicola. Nell'ambito della politica autarchica inaugurata dal regime venne eliminata la dipendenza dall'estero per questa fondamentale fonte

alimentare della nazione. La situazione di partenza vedeva, infatti, l'Italia importatrice di 25 milioni di quintali di frumento, su un consumo totale di 75 milioni.

Grazie a questa campagna l'Italia riuscì (dal 1925 al 1931) ad eliminare un deficit sulla bilancia commerciale di 4 miliardi di lire che servivano per importare tutto il frumento necessario alla popolazione e a soddisfare quasi a pieno il suo fabbisogno di frumento arrivando ad una produzione di 81.000.000 quintali.

L'aumento totale della produzione, fu dovuto a due fattori:

- 1 l'aumento delle superfici coltivate
- 2 l'aumento delle produttività per ettaro.

1-L'aumento delle superfici avvenne in parte grazie:

- alle bonifiche attuate in tutta Italia, come ad esempio quella dell'agro Pontino;
- alla destinazione cerealicoltura di terreni prima utilizzati per altre culture, spesso addirittura più pregiate.

2-L'aumento delle produttività fu dovuto:

- alla scelta più accurata delle sementi con un importante ruolo svolto dall'istituto di granicoltura di Rieti, diretto da Nazzareno Strampelli che portò successivamente alla nascita del concetto di sementi elette, poi ripreso da un apposito ente;
- ad un maggiore ricorso a fertilizzanti naturali, ma soprattutto chimici, nell'ambito del quale assunse un ruolo importante la società Montecatini;

- alla concessione di premi e indennizzi ai coltivatori che incrementavano la loro produzione.

Nel frattempo, il mercato mondiale a partire dal 1927 fu caratterizzato da un crollo repentino dei prezzi, ed il governo fu costretto, per continuare a seguire la propria linea economica basata sull'autarchia, a difendere il reddito degli agricoltori imponendo dazi protettivi all'importazione del grano. Tutto questo portò nel giro di pochi anni all'autosufficienza con la produzione di 81.000.000 quintali, all'eliminazione del deficit sulla bilancia commerciale di 4 miliardi di lire che servivano per importare tutto il frumento necessario alla popolazione, e alla collocazione dell'Italia in un posto distinto per la produzione di frumento per ettaro. Infatti nel 1931 la produzione statunitense, all'epoca considerata la migliore, raggiungeva 8,9 quintali di frumento per ettaro, quella italiana era di 16,1 quintali per ettaro, ma nel paragone bisogna tener conto del carattere estensivo di buona parte dell'agricoltura U.S.A.

Questa politica ,certamente, comportò numerosi risvolti negativi quali:

- l'utilizzazione, per la produzione cerealicola, di numerosi terreni prima destinati a pascolo o alla produzione di prodotti pregiati come frutta e olive;
- il costante mantenimento, in Italia, di un elevato prezzo del grano che ,infatti, restò, il 50% più alto che negli USA, obbligando, di conseguenza, la popolazione ad una riduzione dei consumi di grano pro-capite.

2.2.2.2 QUOTA 90

Certamente la nuova politica fu segnata da Quota 90 nella primavera del 1927 con la quale fu fermato il cambio lira-sterlina a 92,46, mentre prima era cambiata a 135 lire per una sterlina, e quello lira-dollaro a 19 portando la moneta nazionale nel Gold Exchange Standard. Questa politica fu attuata per dare forza alla moneta ed arrestare la svalutazione causata dalla decisione del Regno Unito di ritornare alla parità fissa della sterlina con l'oro.

Le conseguenze di questa scelta politica comportarono:

- una crisi deflattiva,
- la penalizzazione delle esportazioni,
- la diminuzione degli investimenti esteri,
- la pesante diminuzione dei salari del 10-30%,
- l'aumento della disoccupazione,
- la riduzione del potere d'acquisto dei cittadini.

I disoccupati furono assorbiti in ingenti opere pubbliche come la bonifica dell'Agro Pontino.

D'altro canto la rivalutazione della lira garantì valore ai risparmi dei ceti medi che avevano aderito con entusiasmo al partito nazionale fascista e ne costituivano un nucleo consistente.

Inoltre Quota 90 penalizzò soprattutto il settore dell'edilizia e le piccole e medie imprese produttrici di beni di consumo, ma favorì le grandi imprese. Infatti permise di importare a minor costo le materie per le grandi industrie, quali petrolio e cotone, da cui l'Italia nel 1925 dipendeva dall'estero per il 99%. Le reazioni negli ambienti industriali furono contrastanti. Confindustria si era dichiarata più volte favorevole ad una stabilizzazione della moneta, ma lo stesso Volpi, desiderava un allineamento ad una quota più bassa (100-110 Lire per Sterlina). Invece i principali consorzi industriali, come per esempio la FIAT, avrebbero optato per una lira a quota 120, nel timore che una Lira più forte avrebbe potuto danneggiare le esportazioni. In questo modo l'Italia si allontanava sempre di più dal mondo industriale e dal commercio estero arrestando il suo inseguimento dei paesi occidentali più avanzati, che era iniziato nell'ultimo decennio del XIX secolo. Certamente Quota 90 fu solo il primo di una serie di provvedimenti che ribadì l'alleanza tra capitale finanziario, grande capitale industriale e stato. Dopo il 1927, infatti, Confindustria assunse il ruolo di organo statale in grado di condizionare le linee politiche del governo. Questo è confermato anche dal "Patto di palazzo Vidoni", con il quale la confederazione degli industriali e quella dei sindacati fascisti, con una legge, vietarono gli scioperi ed istituirono un magistrato del lavoro che doveva risolvere i problemi riguardanti i contratti collettivi di lavoro.

2.3 LA CREAZIONE DELL'IRI E DELL'IMI

Il governo fascista per evitare, dopo la crisi del 1929, il tracollo dell'economia, assunse il controllo delle principali banche e industrie italiane tramite l'IRI e l'IMI. L'IRI Istituto per la Ricostruzione Industriale fu creato nel 1933 come un ente temporaneo con lo scopo di salvataggio delle banche e delle aziende a loro connesse, era formato da una "Sezione finanziamenti" e una "Sezione smobilizzi". Dunque lo stato assunse le partecipazioni delle banche in crisi, finanziandole affinché non fallissero. Le partecipazioni furono poi trasferite all'IRI, la cui principale preoccupazione divenne rimborsare alla Banca d'Italia il capitale ricevuto. In questo modo l'IRI, e quindi lo Stato, smobilizzò le banche miste, diventando contemporaneamente proprietario di oltre il 20% dell'intero capitale azionario nazionale e di fatto il maggiore imprenditore italiano. Si trattava in effetti di aziende che già da molti anni erano vicine al settore pubblico, sostenute da politiche tariffarie favorevoli e da commesse belliche. Inoltre l'IRI possedeva le tre maggiori banche italiane.

Successivamente, nel 1937, il governo trasformò l'IRI in un ente pubblico permanente, in questo probabilmente influirono lo scopo di mettere in atto la politica autarchica lanciata dal governo e di tenere sotto controllo da parte del governo le aziende navali ed aeronautiche, mentre era in corso la guerra d'Etiopia. Questo sancì definitivamente la nascita dello stato banchiere e imprenditore. Infatti per finanziare le sue aziende l'IRI emise

negli anni Trenta dei prestiti obbligazionari garantiti dallo stato, risolvendo in questo modo il problema della scarsità di capitali privati. Alla vigilia della seconda guerra mondiale l'IRI deteneva il 44% del capitale azionario esistente in Italia esercitando un controllo pressoché totale nel settore chimico, della siderurgia, nella cantieristica, nella meccanica, nella produzione di armi e munizioni e nell'aeronautica.

Accanto all'IRI fu creato nel 1931 l'IMI, Istituto Mobiliare Italiano, come Ente di diritto pubblico con a capo il presidente Teodoro Mayer. Questo Istituto svolse un ruolo primario di sostentamento dell'economia negli anni di crisi economica, bancaria e produttiva successivi al 1929. La sua costituzione va inquadrata nella crisi che nei primi anni 30 avevano attraversato le grandi "banche miste" (Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano), che raccoglievano il risparmio privato in depositi a breve termine e lo utilizzavano per finanziare attività industriali su lungo e medio periodo.

L'attività dell'IMI invece doveva essere specializzata nel credito per attività industriali su lungo e medio periodo, emettendo obbligazioni per finanziarsi.

3°CAPITOLO

LA NASCITA DELLA ZONA INDUSTRIALE APUANA

3.1 LA SITUAZIONE INDUSTRIALE TOSCANA E APUANA

Tra il 1861 e la fine del secolo si evidenzia in Toscana uno sviluppo industriale con una particolare preminenza dell'industria mineraria. La Toscana, infatti, per l'estrazione e la lavorazione assume un ruolo di rilievo nel settore minerario grazie agli agri marmiferi presenti sul territorio apuano e versiliese, al minerario della zona dell'Amiata e ai giacimenti di ferro dell'Elba. Il primo vero e proprio censimento industriale, risalente al 1911, evidenzia come la Toscana fosse diventata una regione industriale caratterizzata da una specializzazione funzionale del territorio. Le piccole e piccolissime imprese erano localizzate in maggioranza nelle provincie più tipicamente mezzadrili: Firenze, Arezzo,

Siena; mentre quelle di dimensioni più ampie si trovavano nelle provincie costiere: Grosseto, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Successivamente, grazie alla presenza in questa provincia di un'efficiente rete infrastrutturale, si assistette ad uno sviluppo delle industrie siderurgiche e del carbone Coke, della meccanica pesante, di attività minerarie e di stabilimenti chimici.

Per quanto riguarda l'industria turistica questa gravitava su tre località diverse:

- Viareggio e le altre località della Versilia legate alla stagione balneare,
- Montecatini rinomato centro termale,
- Firenze città d'arte e tappa dei grandi itinerari turistici.

Con l'avvento del fascismo si attuò la decisiva affermazione di grosse imprese e la crescita dell'industria pesante che mantenne la Toscana in una posizione di preminenza per il comparto minerario e metallurgico.

In questo periodo, inoltre, si assistette all'istituzione in Toscana di due zone industriali:

- Livorno
- Apuania.

Per quanto riguarda la situazione economica del territorio apuano questa era caratterizzata dall'estrazione e lavorazione del marmo. Nel territorio erano presenti, infatti, numerosi laboratori artigianali per la lavorazione del marmo con maestranze altamente specializzate e segherie di modeste dimensioni.

Vi erano anche, al servizio di questo settore, una serie di infrastrutture, come il porto di Marina di Carrara e la ferrovia Marmifera che permetteva il trasporto dei blocchi di marmo dalle cave al porto. Quest'ultimo, progettato dall'Ing. Ignazio Inglese, iniziato a costruire nel 1919 e terminato nel 1930, andò a sostituire i tre pontili caricatori in legno, lunghi circa 300 metri, utilizzati per il carico del marmo che avevano però contribuito a dar vita ad un importante traffico internazionale.

Certamente la situazione antecedente alla costruzione del porto risultava assai critica poiché spesso le operazioni di carico del marmo sulle imbarcazioni erano ostacolate da elementi naturali avversi che costringevano le imbarcazioni a rifugiarsi nel golfo di La Spezia. Per questo motivo la popolazione che viveva sulla fascia costiera e che operava in questo settore, con mansioni di marinai o caricatori di marmo, iniziò un'intensa protesta che portò alla realizzazione del porto e al conseguente sviluppo di un importante traffico internazionale di esportazione del marmo.

Il settore turistico, legato soprattutto alla stagione balneare e alla presenza nel territorio delle Alpi Apuane, era poco sviluppato per la scarsa presenza di strutture ricettive. Sul litorale, inoltre, era forte la presenza di colonie marine gestite da enti religiosi e istituti di beneficenza alle quali si affiancarono, negli anni '20, quelle dei grandi gruppi industriali e degli enti pubblici e parapubblici incentivate dal regime fascista che ne promuoveva e coordinava le realizzazioni.

Per quanto riguarda il settore agricolo era poco sviluppato con coltivazioni sporadiche e di piccole dimensioni data la scarsa presenza di territorio pianeggiante.

3.2 L'ISTITUZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE APUANA (ZIA)

Fig.3.1 Planimetria della zona industriale apuana prima del secondo conflitto mondiale.



Archivio Consorzio Zona Industriale Apuana

La zona industriale apuana è stata istituita, con l'RDL 24 luglio 1938 n. 1266 (appendice 1) convertito in legge il 5 gennaio 1939 n. 343, nella provincia di Massa Carrara a cavallo tra il comune di Massa e quello di Carrara occupando una superficie di circa 8 milioni di mq.

Costituì la trasformazione territoriale più incisiva e con caratteri di maggiore novità sull'assetto territoriale e produttivo dell'intera zona attuata dal regime fascista. I motivi che

portarono all'insediamento della zona industriale apuana sono molti e di diversa natura. Il movente principale sembra essere il verificarsi della crisi marmifera tra il 1930 e il 1936 causata da fattori locali, quali l'incapacità di coordinare la produzione, ma anche dall'instabile situazione nazionale e internazionale aggravata dalla forte spinta deflazionistica e la generale recessione del 1929. Questa crisi locale causò una forte disoccupazione e una regressione economica che coinvolse l'intera zona.

Un altro importante motivo, di ordine generale, che portò alla costituzione della zona industriale nel territorio apuano fu la presenza di un'adeguata rete infrastrutturale costituita da:

- il porto di Marina di Carrara;
- la vicinanza all'asse ferroviario Genova-Roma e alla strada statale Aurelia;
- la vicinanza al porto militare di La Spezia;

Si evidenziano, inoltre, anche altri fattori quali:

- l'esistenza nelle Alpi Apuane di una miniera di ferro cosiddetta "buca nella vena";
- la presenza, della società Montecatini, proprietaria del 60% degli agri marmiferi carraresi, ma che aveva però interesse a svilupparsi in altri settori;
- il notevole peso rivestito dai gerarchi fascisti originari della zona.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto i personaggi determinanti per la formazione della zona industriale apuana furono:

- il gerarca Renato Ricci, originario di Carrara presidente dell'Opera Nazionale Balilla e successivamente ministro delle Corporazioni
- Osvaldo Sebastiani segretario politico di Mussolini originario di Massa.

L'iter dell'iniziativa fu molto semplice, la proposta ufficiale fu formulata dal consiglio provinciale delle corporazioni, che fece presente al governo l'alto numero di disoccupati nella zona (9.475 unità nel 1938) e che portò successivamente alla formulazione di un decreto legge per istituire la zona industriale. Anche l'iter parlamentare per la conversione in legge del decreto del 1938 fu breve, la discussione alla camera si ridusse ad un unico intervento, quello dell'onorevole Pocherra che giustificò la creazione della zona quale soluzione alla crisi del marmo. Dato che era prevista la creazione di 4.000 nuovi posti di lavoro, anche al senato non vi fu parvenza di discussione.

In Toscana c'era già stato l'esempio dell'intervento del gerarca Costanzo Ciano che aveva portato, nel 1929, all'emanazione della legge n. 1012 che stabiliva la creazione del porto industriale di Livorno. Anche la zona industriale di Ferrara fu istituita grazie a posizioni di potere del gerarca Balbo. Inoltre vi furono anche altre zone industriali istituite nel periodo fascista: Fiume, Trieste, Monfalcone, Muggia, Aurisina, Pola e Bolzano.

3.3 RDL 24 LUGLIO 1938 NUMERO 1266

Con l'R.D.L 24 luglio 1938 numero 1266 , modificato e integrato dal r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 112 e dalla legge 23 marzo 1940 n. 231 furono concesse particolari agevolazioni, tra le quali importanti sgravi fiscali, alle imprese che si stabilivano nella zona industriale apuana:

- esenzione dal pagamento dei dazi doganali per materiali da costruzione, macchine e, in genere, per quanto occorreva alla costruzione del primo impianto degli stabilimenti, al loro ampliamento e alla loro trasformazione⁷

- esenzione per un decennio dalle imposte di r.m. sui redditi industriali dei nuovi stabilimenti e blocco decennale degli accertamenti stabiliti per la stessa imposta per gli stabilimenti eventualmente ampliati e trasformati.⁸

Era prevista poi la costruzione della rete infrastrutturale e la fornitura di energia elettrica. Il primo lotto di lavori a essere realizzato fu la strada longitudinale intermedia che collegava la statale Aurelia con l'asse ferroviario Pisa–Genova, per una lunghezza di 4 km. Furono anche costruite altre strade intermedie e la rete fognaria.

⁷ P. Giorgieri, *Le città nella storia d'Italia Carrara*,. Laterza, BARI 1992, . p. 145

⁸ *ibidem*

Vennero, inoltre, realizzati dei quartieri operai come quello di Melara, Castagnola, Nazzano e Romagnano caratterizzati da una struttura semirurale con la disposizione delle case a formare grandi isolati con uno spazio verde centrale.

Le ferrovie avviarono la realizzazione della stazione di Massa Zona Industriale collegata su rotaia al Porto di Marina di Carrara e alla stessa Zona Industriale Apuana.

Nel piano originale la Zona Industriale Apuana si estendeva nella pianura costiera per una lunghezza di sette chilometri tra le città di Massa e Carrara a una distanza di tre chilometri dal mare per un perimetro di 800 ettari. Successivamente con l'r.d.l 16 dicembre 1938 n. 1860 i tre vecchi comuni di Massa, Carrara, Montignoso furono fusi in un'unica unità amministrativa con il nome di Apuania.

L'inviato del Corriere della Sera G. Poggioli scriveva:

“Mentre a Carbonia il Duce inaugurava la città dell'autarchia nera, cominciava a vivere qui la città dell'autarchia bianca, che è , demograficamente parlando, la terza città Toscana, dopo Firenze e Livorno, con quasi 110.000 abitanti, apportati dai tre centri preesistenti, rispettivamente di 43.000, 62.000 e 5.000 ”⁹

⁹ C. Poggioli, *Felice nascita di Apuania*, in Corriere della Sera, 24 Dicembre 1938

3.4 LE IMPRESE INSEDIATESI NELLA ZIA AL MOMENTO DELLA SUA CREAZIONE

Viste le condizioni favorevoli le richieste di insediamento nella zona industriale apuana affluirono numerose oltre 110 domande di cui 70 ottennero l'autorizzazione con l'insediamento di 50 aziende grandi e piccole nella zona delle quali alcune iniziarono la loro attività nel 1939-1940 altre nel 1942-1943.

La Piaggio edificò uno stabilimento per la produzione di insetticidi ad opera della società Italiana-Berlese che successivamente prese il nome di Termochimica Apuana.

Carlo Bassoli costituì un catenificio che nel 1946 fu convertito, dalla Snia Viscosa, alla produzione di macchinari per l'industria tessile e nel 1954 divenne Nuova Pignone e ritornò alla produzione della grande carpenteria. Il gruppo Marelli impiantò la Inex, fabbrica di equipaggiamenti per l'iniezione dei motori. La Riv, azienda metalmeccanica, fondata nel 1906 dal costruttore di biciclette Roberto Incerti e da Giovanni Agnelli, impiantò all'interno della zona uno stabilimento che produceva cuscinetti a sfera.

L'Olivetti avviò la costruzione di un nuovo stabilimento, Synthesis, destinato ad accogliere la produzione di mobili e schedari per ufficio. La Montecatini già presente sul territorio costruì due stabilimenti: la Montecatini Ammonia e Derivati per la produzione di ammoniaca, nitrati e acido nitrico; la Montecatini Calciocianamide per il cloruro di calcio e calciocianamide, inoltre creò anche lo stabilimento per la produzione del carbon Coke, che prese il nome di Cokapuania.

Dalla rassegna delle industrie che si andavano realizzando nella zona industriale apuana, dal momento della sua costituzione, si nota come l'industria chimica e quella metalmeccanica rappresentino, fin da subito, i complessi più importanti dell'economia locale.

Al contrario il settore tessile, e in particolare il sub-settore cotoniero e quello di produzione della juta, stavano praticamente scomparendo, mentre un positivo sviluppo viene attuato dall'industria dell'abbigliamento assieme all'industria laniera.

La creazione della zona industriale apuana rappresentò da un lato un importante fattore di reddito, con la creazione di 8.000 nuovi posti di lavoro, grazie alla presenza in essa di grandi imprese, dall'altro però costituì un'entità estranea al resto del territorio e del settore produttivo esistente.

La Montecatini, nella zona industriale apuana, ebbe un ruolo molto importante affermando fin da subito il suo potere. La società fu fondata a Firenze nel 1888 con il nome di Società anonima delle miniere di Montecatini, per lo sfruttamento delle miniere di rame di Montecatini Val di Cecina. L'entrata nel campo della chimica si ebbe solo nel 1920 con la costruzione di 160 tra stabilimenti e laboratori di ricerca e 55.000 dipendenti¹⁰ e la successiva conquista del monopolio nella produzione dei concimi azotati e fosfatici. Divenne la capofila dell'industria chimica italiana, seguita dalla SNIA Viscosa, e si collocò tra le cinque imprese del settore chimico a livello mondiale escludendo gli Stati Uniti.

Nel territorio apuano la Montecatini era già presente nel settore marmifero. Nel 1922 rilevò il complesso delle cave della Società Anonima Marmifera Nord Carrara e

¹⁰ L. Gallino, *La scomparsa dell'Italia industriale*, G. Einaudi, Torino, 2003, pp. 42-43

successivamente allargò il suo controllo su altri bacini marmiferi locali. Infatti sfruttando la situazione di crisi di questo settore entrò in possesso del 60% di tutte le proprietà marmifere carraresi.

La preparazione e successivamente lo scoppio della seconda guerra mondiale comportò un aumento della produzione negli stabilimenti metalmeccanici interessati alle forniture belliche. Infatti “in data 8 settembre 1943 vi erano nella zona industriale apuana 44 stabilimenti attivi con 7.902 posti di lavoro”.¹¹

Dopo questa data vi fu un fermo completo dell’attività produttiva causato da:

- numerosi bombardamenti che interessarono il territorio apuano;
- spoliazione di macchinari e materie prime operate dai tedeschi;
- sosta per circa nove mesi del fronte della linea gotica;
- dislocamento a nord delle industrie minacciate.

Alla fine della guerra dei 44 stabilimenti attivi 11 furono completamente distrutti e tutti gli altri gravemente danneggiati.

Se il sorgere della zona industriale apuana aveva praticamente abolito la disoccupazione nel territorio, il blocco dell’attività ne comportò un pauroso aumento che nel giugno del 1946 raggiunse le 21.284 unità aggravato anche dalla parallela cessazione dell’attività marmifera.¹²

¹¹ E. Falqui, *Il Polo in Fumo: l’area chimica apuana dalle origini al caso farmoplant, alle alternative di sviluppo possibili*, Guerini e Associati, Milano 1988, p. 21

¹² *Ibidem*

3.5 IL DOPOGUERRA E LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

La ripresa dell'attività nella zona industriale apuana, dopo gli eventi bellici, si collega all'istituzione e al ripristino delle agevolazioni fiscali e tariffarie ottenute grazie alle pressioni sul governo e sulle autorità locali e grazie alle lotte condotte dal comitato dei lavoratori. Soltanto nel 1951 vennero abbandonati i vantaggi tariffari e la fornitura privilegiata dell'energia e nel 1956 terminarono tutte le agevolazioni.

Nell'aprile del 1947 venne istituito con D. Lgs. CPS 3-04-1947 n° 372 (appendice 2), disciplinato dalla L. R. 7-05-1985 n°59, il Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Con la creazione del consorzio la scelta fascista, che aveva comportato la creazione della zona, venne rafforzata ed estesa a cinque comuni della Lunigiana (Aulla, Villafranca, Fivizzano, Filattiera e Pontremoli) e a cinque della Versilia (Seravezza, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Stazzema e Camaiore). Nel 1950 il Consorzio, a cui sono demandate tutte le iniziative per la ripresa e il perfezionamento delle attività, redige un proprio statuto (appendice 3).

Si venne, di fatto, a ricreare una situazione equivalente a quella preesistente con un elevato peso del settore metalmeccanico e chimico.

Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, anche se erano presenti numerose imprese di piccole e medie dimensioni con una produzione molto eterogenea, la maggior parte degli addetti era concentrata in quattro principali stabilimenti:

- Dalmine, già presente nella zona dal 1938 come tubificio Innocenti, occupava nel 1965 1.390 addetti;
- Nuova Pignone che produceva carpenteria metallica e contava, nel 1965, 690 addetti;
- Olivetti, fondata nel 1908 da Carlo Olivetti per la produzione di mobili e arredi metallici, successivamente componenti elettronici. Nel 1965 contava 593 addetti;
- RIV SKF che produceva cuscinetti a sfera e contava nel 1965 370 addetti.

Per quanto riguarda il settore chimico il 92% dell' occupazione provinciale era concentrato nelle 13 imprese della zona industriale tra le quali le più importanti sono:

- Bario e derivati per la produzione di Sali di bario
- Cokapuania di appartenenza del gruppo Montecatini successivamente Montedison
- Montecatini Azoto
- Montecatini Calcio
- Noury-Rumianca per la produzione di trielina e soda caustica.¹³

¹³ *Ibidem pp. 22-23*

3.6 IL PERIODO DI SPLENDORE DELLA ZIA

Durante gli anni Settanta si registra il periodo di maggior splendore della zona industriale apuana (Z.I.A.), perché, per la prima volta, l'occupazione superò il livello di anteguerra, con 8.054 addetti ripartiti in 129 stabilimenti. Si assistette ad una crescita, sia nel numero degli impianti produttivi, che dei relativi dipendenti.

Tab.3.1 Situazione occupazionale nella Z.I.A. dal 1943 al 1999

Anno	1943	1956	1963	1970	1979	1989	1994	1999
Addetti	7902	6456	7554	8054	9797	6781	7469	8086
Aziende	44	50	95	129	239	333	435	587
Addetti nelle maggiori 15 aziende	6600	4500	5500	6300	6500	4600	2000	2734

Fonte: Consorzio per la Zona Industriale Apuana

In coincidenza con quello che ancora oggi è l'anno del massimo storico dell'occupazione, il 1979 con 9.797 addetti, la struttura produttiva risultava così caratterizzata:

i due terzi degli addetti erano concentrati in appena il 6% dei 239 stabilimenti presenti.

Questa concentrazione rifletteva due circostanze, ben sottolineate dal CENSIS in un'indagine del 1980:

- la bassa propensione dei grandi gruppi nazionali, i cui centri decisionali erano estranei alla provincia di Massa-Carrara (Dalmine, Riv-Skf, Olivetti, Montedison, ENI), a considerare come prioritaria l'attivazione di relazioni di interscambio con le realtà produttive locali. Il c.d. "indotto" delle grandi imprese assumeva prevalentemente, nel settore chimico, la veste di attività di manutenzione impianti e, nel settore metalmeccanico, quella di fornitura di servizi ad aziende ubicate fuori provincia;
- la tendenza dell'imprenditoria locale a nascere e svilupparsi "per linee parallele", in una pluralità composita di settori, mantenendo un basso coefficiente di interazione reciproca, tanto che sarebbe stata una forzatura considerare il comparto come un "sistema locale" di piccole imprese.¹⁴

I settori maggiormente presenti negli anni settanta sono ancora il metalmeccanico e il chimico, attivi nella zona industriale apuana fin dalla sua origine, e inoltre quello marmifero. Il settore metalmeccanico è sicuramente considerato quello che di fatto ha caratterizzato la zona industriale apuana. Infatti il suo peso, in termini di addetti, si è mantenuto, pur con qualche oscillazione, su valori elevati.

¹⁴ Da Sito Ufficiale Consorzio Zona Industriale Apuana (www.zia.ms.it)

Inoltre è anche un comparto che ha sviluppato l'accumulo di capacità professionali, ma anche rapporti con altri settori produttivi già presenti sul territorio. Infatti è il settore che meglio si è integrato con quello marmifero, storicamente e naturalmente presente nel territorio.

Per quanto riguarda il settore chimico si riscontra come il peso del settore in termini di addetti sia diminuito e sia caratterizzato da un andamento statico che non ha contribuito allo sviluppo del tessuto produttivo circostante.

Inoltre in questo periodo si affianca, a questi settori, tradizionalmente insediati nella ZIA, quello marmifero. Questo settore mostra un notevole dinamismo in termini di addetti sia per la riallocazione di unità produttive dislocate lungo i fiumi, sia per la costruzione di nuove installazioni.

4°CAPITOLO

LA CRISI E LA RICONVERSIONE DELLA ZIA

4.1 IL DECLINO DELLE GRANDI IMPRESE

Gli anni 1980 e 90 hanno segnato la crisi delle grandi industrie italiane si è assistito, infatti, alla scomparsa di grossi colossi come la Montedison e l'Olivetti. Contemporaneamente sono proliferate tante piccole e medie imprese che di fatto, caratterizzano ancora tutta l'economia italiana. Dal 1960 a oggi, inoltre, il nostro paese ha perduto o ridimensionato la propria capacità produttiva in settori industriali come l'informatica, la chimica e l'industria farmaceutica, nei quali aveva occupato da lungo tempo un posto di primo piano a livello mondiale. Inoltre, è uscito, quasi completamente dai settori elettronici, che, all'epoca del

boom economico post-bellico, sembravano avviati ad una forte crescita produttiva. L'uscita si è determinata sebbene i livelli di consumo negli anni, siano rimasti molto elevati.

L'Italia non è riuscita a raggiungere un'adeguata "massa critica" nemmeno in industrie, come l'aeronautica civile, nelle quali possedeva, e in parte possiede ancora, un capitale eccezionale di competenze, di tecnologia e di risorse umane. In Italia resta "un'ultima struttura portante della grande industria, l'automobile, cioè la Fiat impigliata da anni in una crisi strutturale della quale al momento non è possibile anticipare l'esito".¹⁵ Se anche la Fiat dovesse chiudere con essa finirebbe la storia della grande industria manifatturiera italiana. Questa situazione di crisi è stata originata dalla condotta di imprenditori, top manager e uomini politici che hanno utilizzato alcuni errati criteri guida o combinazioni di essi. Un primo criterio è quello di aver utilizzato in progetti industriali dissennati immensi capitali derivanti dallo stato per il salvataggio di aziende private, o da eventi straordinari. Un altro criterio è quello di aver cercato di ricavare capitali dalle privatizzazioni offrendo ai potenziali acquirenti non solo aziende insignificanti per l'economia del paese, ma anche altre efficienti leader mondiali in alcuni comparti. Inoltre per quanto riguarda l'alta organizzazione molti top manager italiani, credendosi onnicompetenti, si sono cimentati in settori produttivi nei quali non possedevano né la preparazione, né le competenze adeguate. Un altro criterio utilizzato è stato quello di privilegiare il primato della politica nazionale a quella internazionale e alla razionalità economica perdendo molte opportunità soprattutto a livello europeo.

¹⁵ L. Gallino, *La scomparsa dell'Italia industriale*, G. Einaudi, Torino 2003, p. 4-5

Dal lato delle imprese, poi, occorre sottolineare l'inclinazione delle stesse ad adottare modelli organizzativi volti ad ottenere tassi di produttività elevati da forze di lavoro con un basso livello di istruzione non investendo in ricerca, sviluppo e formazione del personale.

Scorrendo l'elenco delle prime 500 società al mondo per grandezza di fatturato, pubblicato dalla rivista "Fortune" nel 2002, ci si rende meglio conto della situazione italiana. Infatti in questo elenco è presente soltanto una grande azienda italiana, la Fiat al 49° posto insieme ad Assicurazioni Generali, che occupa il 14° posto relativamente al settore di appartenenza, ed ENI ,che relativamente al proprio settore si trova al 25° posto, di fatto, queste ultime due, riguardano il settore finanziario e dei servizi. Si nota quindi che escludendo le Generali e l'Eni, "l'Italia è presente nel club dei colossi europei solo con la Fiat, azienda che peraltro sta attraversando un periodo di enorme difficoltà e che in questi anni ha perso montagne di soldi, sollevando persino dubbi sulla sua capacità di sopravvivere alle tempeste."¹⁶

Inoltre non vi compare nessuna azienda italiana rappresentante il settore chimico nel quale l'Italia, nel 1960, deteneva un primato a livello mondiale. Al contrario in questo elenco sono presenti molte imprese di paesi molto più piccoli del nostro come: l'Olanda, la Svizzera, la Svezia e la Finlandia.

¹⁶ G. Turani, *Il bel paese pessimo capitalista*, Repubblica, 2 marzo 2004, p.42

4.2 LA CRISI DELLA ZIA

Anche la zona industriale apuana ha subito la crisi che, tra gli anni 80 e 90, ha investito la grande impresa dato che si è basata su un modello di sviluppo incentrato sulla presenza della grande industria e sulle scelte di decentramento dei grandi gruppi industriali del nord. Se nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale questo modello aveva avviato un processo di industrializzazione che si era esteso all'intera provincia, in questi anni non era più in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale data la sua totale dipendenza dalle grandi imprese.

La crisi infatti ha investito le grandi aziende presenti sul territorio:

- Farmoplant-Montedison,
- Dalmine (siderurgia),
- Italiana Coke (produzione carbon coke),
- Fibronit (produzione manufatti in fibrocemento e amianto),
- Enichem (petrolchimico),
- Olivetti (distaccamento apuano della grande azienda di mobili per ufficio di Ivrea).

Il caso della Farmoplant-Montedison è diverso da quelle delle altre industrie presenti sul territorio, infatti, anche se questa industria risentiva della crisi delle grandi imprese, lo stabilimento apuano venne chiuso nel 1988 a causa di un grave incidente.

Le principali conseguenze della crisi delle grandi industrie per la zona industriale apuana sono state:

- un indebolimento dell'apparato produttivo;
- una diminuzione dell'occupazione, con il tasso di disoccupazione più grave in toscana ,con la perdita di 2000 posti di lavoro diretti, escludendo gli indotti;
- tassi di attività inferiori a quelli regionali;
- crescita del terziario, comunque inferiore alla media regionale, non in grado di compensare la perdita di posti di lavoro dovuta al declino industriale.

Negli anni 80 l'intera provincia di Massa–Carrara, a causa del grave processo di deindustrializzazione e terziarizzazione in atto, è stata inserita nelle aree Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea con lo scopo di sostenere la riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali. Anche per i giovani in cerca di prima occupazione, la situazione è risultata particolarmente grave, come dimostrano i dati relativi alle iscrizioni agli uffici di collocamento. Il tasso di disoccupazione giovanile era inferiore soltanto a quello della provincia di Livorno come risulta dalla tabella riportata di seguito.

Tab.4.1 Indicatori relativi a popolazione, istruzione e lavoro per province toscane..

	Tasso di non conseguimento scuola dell'obbligo (15-42 anni)	Indice di conseg. diploma scuola media superiore (19-34)	Tasso di disoccupazione giovanile
Massa Carrara	11,5	42,3	35,3
Comune capoluogo	12,5	38,8	38,6
Altri comuni	10,9	44,3	33,6
Lucca	12,8	36,7	28,6
Comune capoluogo	9,6	46,8	28,9
Altri comuni	13,7	33,7	28,6
Pistoia	16,7	34,4	22,0
Comune capoluogo	12,3	43,9	24,1
Altri comuni	18,8	29,8	21,2
Firenze	11,9	42,4	21,1
Comune capoluogo	7,3	55,4	24,0
Altri comuni	14,2	36,0	19,9
Livorno	11,4	42,0	36,6
Comune capoluogo	10,8	44,8	40,4
Altri comuni	12,1	38,9	32,5
Pisa	13,4	44,3	26,0
Comune capoluogo	7,8	60,5	35,0
Altri comuni	15,4	38,4	23,4
Arezzo	10,2	41,6	18,3
Comune capoluogo	8,1	48,6	18,0
Altri comuni	11,1	38,5	18,4
Siena	12,3	46,4	18,3
Comune capoluogo	6,0	63,3	18,9
Altri comuni	14,1	41,4	18,1
Grosseto	13,0	40,0	31,6
Comune capoluogo	10,5	47,5	29,5
Altri comuni	14,4	35,9	32,8
TOTALE REGIONE	12,4	41,4	24,8

Fonte: ISTAT, censimento 1991

La reazione a questa tragica situazione è stata l'attivazione di un processo di ristrutturazione che ha portato alla ricostruzione di un tessuto produttivo fortemente basato sulla piccola e media impresa locale. Nel 1989 risultavano attivi 333 stabilimenti, quasi la metà in più che alla fine degli anni Settanta, ma "appena" 6.781 addetti, con un calo di 3.000 occupati, per ben due terzi concentrato nelle 15 imprese di maggiori dimensioni. Nei successivi dieci anni il numero totale degli stabilimenti è quasi raddoppiato,

fino al numero di 587 nel 1999, con una crescita dell'occupazione, grazie all'apporto pressoché esclusivo delle imprese di minori dimensioni.¹⁷ Si sono quindi attivati anche nella Z.I.A., con un forte ritardo rispetto al resto d'Italia, ma con un'accelerazione travolgente negli ultimi vent'anni, quei meccanismi di riconversione e disintegrazione delle grandi imprese, e in parallelo di moltiplicazione ed agglomerazione territoriale delle P.M.I. locali, che hanno consentito di parlare, oggi, - in qualche misura - della Zona Industriale Apuana come di un "sistema territoriale di impresa", se non addirittura di un vero e proprio "distretto industriale".¹⁸

4.3 LA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO FARMOPLANT–MONTEDISON

Lo stabilimento apuano della Farmoplant–Montedison venne chiuso il 18 agosto del 1988, dopo lo scoppio di una cisterna di 40 metri cubi contenente Rogor (un pesticida) e cicloesanone (un solvente) entrambi altamente tossici. Lo stabilimento della Farmoplant sorse nella ZIA nel 1976, nell'area precedentemente occupata dalla Montecatini Azoto, per cercare di riassorbire i lavoratori di quest'ultima azienda. Proprio perché avrebbe creato nuovi posti di lavoro la sua apertura fu vista come un'opportunità per tutta la provincia, ma di fatto, era una delle più grandi fabbriche europee di pesticidi situata in pieno centro urbano. In contrasto, perciò, con l'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.)

¹⁷Da Sito Ufficiale Consorzio Zona Industriale Apuana (www.zia.ms.it)

¹⁸*ibidem*

in cui si stabilisce che industrie di quel tipo “devono stare isolate nella campagna e tenute lontano dai centri abitati”.¹⁹ Già nel 1978 si verificarono i primi incidenti, in gennaio scoppiarono alcuni fusti di metilparathion nella camera calda dell’impianto formulati liquidi, in ottobre cadde il refrattario del forno di combustione liquidi appena messo in funzione. Si crearono così in modo spontaneo diversi comitati di cittadini a tutela della salute e dell’ambiente che verso il 1978 si coordinarono nell’Assemblea Permanente dei cittadini di Massa Carrara. Il 17 agosto del 1980 si verificò un grave incidente, un colossale incendio nel magazzino del Mancozeb, un noto antiparassitario impiegato in agricoltura, che costrinse gran parte degli abitanti e dei turisti a fuggire alle prime luci dell’alba. Infatti una nube nera e asfissiante si allargò nel cielo e la gente investita da essa aveva la sensazione di non riuscire più a respirare a causa dell’effetto tossico dell’ SO_2 prodotti nella combustione. Il piano di evacuazione scattò solo alle 8 del mattino, vennero chiuse tutte le strade di accesso alla zona industriale e si fecero evacuare i bambini dalle colonie marine, comunque il piano si dimostrò inutile perché scoppiò il caos e fu impossibile governarlo. Le analisi effettuate dall’USL comprovarono un forte inquinamento della falda acquifera, sia a monte che a valle dello stabilimento. La fabbrica venne chiusa, ma fu in breve riaperta, grazie alla promessa, da parte dell’azienda, dell’assunzione di circa 700 operai che in pochi anni divennero 380. Intanto nell’83 si denunciarono i malfunzionamenti dell’inceneritore per rifiuti solidi urbani che a causa della combustione di rifiuti chimici, provenienti da tutta Italia, immetteva nell’atmosfera cloruri, SO_2 , diossine.

¹⁹ E. Falqui, *Il Polo in Fumo: l’area chimica apuana dalle origini al caso farmoplant, alle alternative di sviluppo possibili*, Guerini e Associati, Milano 1988, p. 41

Negli anni successivi è avvenuta una successione paurosa di incidenti, di varia entità, ma la causa di maggiore preoccupazione è sempre stata il grosso reparto di produzione del Rogor. Da questo reparto, infatti, provenivano continue fughe di gas, con un inconfondibile odore di “uova marce” avvertito anche a svariati chilometri di distanza. Il Rogor è un’eterofosforico, un insetticida classificato di terza classe, usato nella coltivazione degli ulivi, la cui produzione era molto importante per la fabbrica, visto che nel 1987, su un fatturato totale di 104 miliardi 40 provenivano da esso.

Dopo una raccolta di firme, nel 1987, i cittadini indirono un referendum per chiedere la chiusura della Farmoplant che riportò il 77% dei consensi e quindi la fabbrica venne chiusa. La Farmoplant però fece ricorso contro il provvedimento di chiusura e il 15 dicembre dello stesso anno, dato che i risultati delle perizie stabilivano che lo stabilimento era sicuro al 99,99%, la fabbrica venne riaperta. Nel periodo di Natale la ciminiera dell’inceneritore fu addobbata dagli operai a ulteriore testimonianza di come la loro identità era ormai unita a quella dello stabilimento. Alle 6.17 del 17 luglio 1988 prima un forte sibilo poi una fiammata alta un centinaio di metri annunciarono un boato. Il serbatoio nel reparto formulati liquidi, dove avveniva la formulazione di cicloesanone, un solvente e Rogor scoppiò e sbatté contro il reparto di produzione del Rogor fermo a causa di un ricorso. Una nube densa si sprigionò nell’aria assieme ad un forte odore e tra la popolazione si scatenò il panico. Le cause dell’esplosione furono dovute al fatto che avendo una commessa da soddisfare nel giro di poco tempo e non potendo produrre Rogor, venne utilizzata una partita difettosa che diede luogo a reazioni isotermitiche che fecero aumentare la pressione e portarono allo scoppio. Subito dopo la popolazione manifestò spontaneamente per

chiedere la chiusura dello stabilimento ed inoltre costituì un presidio davanti ai cancelli della Farmoplant per bloccare l'accesso. L'evento, per la sua gravità si guadagnò la prima pagina del londinese "Times".

Il 18 agosto la fabbrica venne definitivamente chiusa con una grande manifestazione finale. L'evento ha rappresentato la fine della grande industria chimica nella zona industriale apuana che ha costituito una fonte di occupazione per molti lavoratori, ma ha segnato per sempre il territorio apuano.

4.4 LE CARATTERISTICHE DELLA RICONVERSIONE DELLA ZIA

Gli anni 90 hanno visto il realizzarsi nell'area della ZIA di una serie di iniziative produttive soprattutto di media e piccola dimensione compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, ad alto contenuto di occupazione, senza impatto ambientale e di buon livello tecnologico e di innovazione. Sono state attivate una serie di operazioni volte a promuovere investimenti imprenditoriali nelle aree dismesse dalle grandi imprese, come quelle che hanno portato, nell'area ex Farmoplant, alla costituzione di una cooperativa consortile di circa 22 P.M.I del settore lapideo, con oltre 250 dipendenti.

Sono state attuate anche delle agevolazioni per l'insediamento di nuove realtà produttive, prevalentemente di estrazione locale. Inoltre negli ultimi anni il Consorzio ha proseguito e rafforzato l'azione di promozione esterna della Zona Industriale Apuana, attraverso il

programma denominato "Investire a Massa-Carrara", che dà la possibilità, ai probabili investitori, di capire le opportunità offerte dalla zona.

Analizzando le tipologie di attività svolte dalle imprese all'interno della ZIA si nota, come risulta dalla tabella riportata di seguito, che per oltre due terzi, sia in termini di imprese che di addetti, risultano appartenenti al settore manifatturiero ovvero all'edilizia ed all'impiantistica.

Tab. 4.2 Distribuzione settoriale delle imprese nella Zona Industriale Apuana

Settori	n. imprese 2001	%	differenza 2001 su 2000	n. addetti 2001	%	differenza 2001 su 2000	di cui: soci o titolari	differenza 2001 su 2000
Edilizia e Impiantistica	75	12,7	-2	808	9,2	119	126	41
Industria Manifatturiera	326	55,2	-3	5171	59,1	202	558	141
Servizi Privati	85	14,4	10	1205	13,8	348	401	341
Servizi Pubblici	5	0,7	0	396	4,5	43	0	0
Settori Misti	37	6,3	1	353	4,0	19	55	0
Commercio	63	10,7	6	810	9,3	155	103	26
TOTALI	591	100	12	8743	100	886	1243	549
+ 5% addetti indiretti				9180		44		

Fonte: rivelazione diretta del Consorzio Z.I.A.

Analizzando le imprese attive nella ZIA, dal punto di vista settoriale, si nota che le lavorazioni meccaniche sono la tipologia produttiva più rappresentativa e a maggior contenuto occupazionale, seguita dalle lavorazioni lapidee e dai servizi pubblici e privati.

Tab.4.3 Ordinamento delle imprese attive per tipologia di attività prevalente

Attività	n. imprese 2001	%	differenza 2001 su 2000	n. addetti 2001	%	differenza 2001 su 2000
Lavorazioni meccaniche	117	19,8	-9	2577	29,5	-136
Servizi Pubblici e Privati	69	11,7	10	1394	15,9	361
Lavorazioni Lapedee	78	13,2	1	855	9,8	86
Attività Commerciali	43	7,3	4	687	7,9	244
Impiantistica	49	8,3	-2	510	5,8	35
Lavorazioni Chimiche	8	1,4	=	355	4,1	99
Edilizia	26	4,4	=	298	3,4	84
Carrozzerie, Autoriparazioni	46	7,8	3	252	2,9	32
Officine/Concessionarie Auto/Moto	18	3,0	-1	217	2,5	12
Carbonato di Calcio	8	1,4	=	212	2,4	5
Tessile, Abbigliamento	5	0,8	=	210	2,4	33
Trasporti e Spedizioni	21	3,6	=	207	2,4	30
Abrasivi, Utensili Diamantati	17	2,9	-1	203	2,3	0
Prodotti Refrattari	2	0,3	=	160	1,8	0
Allestimenti Navali	9	1,5	2	135	1,5	55
Depositi di Prodotti Lapedei	20	3,4	2	123	1,4	11
Falegnamerie, Arredamenti	29	4,9	1	120	1,4	1
Articoli Tecnici Industriali	14	2,4	2	118	1,3	13
Altri Settori Diversi	12	2,0	=	110	1,3	-79
TOTALI	591	100	12	8743	100	886

Fonte: rivelazione diretta del Consorzio Z.I.A.

4.5 LA NASCITA DI UN NUOVO SETTORE: LA CANTIERISTICA

All'interno della ZIA si è sviluppato un nuovo settore quello della cantieristica e in particolare quello della nautica da diporto. Quest'ultimo è una parte della cantieristica che utilizza come criterio produttivo la modellizzazione di uno stampo (il c.d. "manichino") e la sua successiva laminazione mediante vari strati di vetroresina, mentre nella cantieristica pesante la costruzione dello scafo avviene per assemblaggio di parti metalliche prefabbricate. La navalmeccanica è presente da decenni in modo strutturato nel territorio, altrettanto non si può dire però della nautica da diporto. Infatti il Cantiere di Marina di Carrara nacque nel 1941 per la costruzione di piccole imbarcazioni da trasporto merci. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ne aveva determinato la quasi totale distruzione, risorse con impianti più moderni ed avanzati che consentirono la costruzione di navi di medio tonnellaggio. Nel decennio 1950/1960 la struttura assunse dimensioni ancora maggiori e grazie ad attrezzature adeguate fu in grado di costruire navi dell'ordine di 20.000 tonnellate. Negli anni '70 furono costituiti i Nuovi Cantieri Apuania una grande realtà produttiva, che ha generato anche un notevole indotto ed è diventato uno dei cantieri nazionali di maggiore rilevanza con alti livelli di qualità e di prestigio.²⁰

Per quanto riguarda la nautica da diporto, invece, sono pochi i cantieri presenti in zona con un'anzianità superiore ai dieci anni, infatti, le imprese più importanti svolgono la loro

²⁰ Da Sito Ufficiale dei Nuovi Cantieri Apuania (www.nca-spa.it)

attività nell'area di La Spezia e di Viareggio, che risulta essere il principale polo cantieristico regionale, con circa 100 unità locali con una media di 10 addetti ciascuna.

Questo comparto può essere diviso nei seguenti tre sub settori:

- 1) i cantieri navali;
- 2) gli accessori navali per la produzione di attrezzature veliche, di vernici, di strumentazioni; l'elettronica, sub settore autonomo rispetto ai cantieri, ne costituisce però un fondamentale complemento. In genere si tratta di micro imprese mediamente con 5 addetti. Questo sub settore è in costante crescita con un trend di sviluppo percentualmente superiore a quello dei cantieri navali;
- 3) i motori navali hanno una dimensione media, superiore a quella degli accessori, ma una scarsa penetrazione all'estero. I principali produttori sono, infatti negli Stati Uniti e in Giappone.

I dati storici della Z.I.A. confermano, nei censimenti annuali delle attività produttive operanti nell'area, che non esiste un minimo riscontro statistico riferito alla cantieristica, che rimane totalmente assente fino ai primi anni '80. In quel periodo cominciano a registrarsi alcune unità produttive di questo settore nel territorio della Z.I.A. legate principalmente alla lavorazione della vetroresina. Siamo però ancora di fronte a presenze sporadiche e di scarso peso nell'economia locale, sia in termini di produzione di reddito, che di occupazione di spazi e di addetti. Inoltre le attività presenti in zona, in quel periodo, sono di poco pregio e aventi quasi tutte il carattere della subfornitura. Oggi invece dagli archivi camerali risulta che le imprese del settore cantieristico presenti a Massa-Carrara

sono 27, di cui 5 operanti nel settore della navalmeccanica, 20 nella cantieristica da diporto e 2 nei servizi tecnici. Le 5 imprese della navalmeccanica hanno complessivamente circa 400 addetti, tra queste spiccano i Nuovi Cantieri Apuania con 264 addetti e, le rimanenti, hanno la dimensione della piccola impresa.

Le 20 imprese della nautica da diporto hanno complessivamente circa 300 addetti e dimensioni di piccola impresa con un'occupazione media di 14 addetti. Nell'area della Z.I.A. sono insediate 10 delle 20 imprese da diporto, nessuna della navalmeccanica, con un'occupazione complessiva di 160 addetti e un dato occupazionale medio di 16 addetti per impresa. L'occupazione diretta del settore della cantieristica da diporto nella Z.I.A., in rapporto al totale degli addetti, è pari a circa il 2%. Anche se questo dato risulta basso, per quanto riguarda la cantieristica da diporto, l'area apuana anche se non ha una significativa tradizione, oggi si costituisce come punto di aggregazione di nuovi insediamenti per effetto principalmente di fattori estranei alla storia industriale del territorio, e solo in parte per lo sviluppo delle esistenti esperienze specifiche di settore.²¹

Negli ultimi tempi, infatti, la cantieristica da diporto nella Z.I.A. sta assumendo connotati e numeri di grosso interesse. Il grande sviluppo del settore sta determinando due diverse dinamiche positive:

- 1) a livello locale il potenziamento delle imprese già presenti nel territorio;
- 2) a livello territorialmente più complessivo, una consistente richiesta di aree per l'insediamento di imprese esterne.

²¹ Da Sito Ufficiale Consorzio Zona Industriale Apuana (www.zia.ms.it)

A questo fattore incentivante, legato alla positiva dinamica economica settoriale, si sono venuti ad associare fattori ambientali interni ed esterni che hanno favorito le possibilità di insediamento di nuove imprese.

I fattori interni ambientali che hanno inciso in termini positivi sono:

- la disponibilità di aree a condizioni economiche non speculative,
- la buona rete infrastrutturale della Z.I.A., con viabilità e servizi adeguati alle esigenze del settore.

Il principale fattore esterno è invece rappresentato dal fatto che, nelle aree vicine, dove sono presenti tradizionalmente le attività nautiche (La Spezia e Viareggio), mancano gli spazi per il loro sviluppo.

I primi risultati di questa positiva contingenza si stanno già realizzando con l'insediamento di 5 nuove imprese provenienti da aree esterne a quella apuana, con la conseguente occupazione di 200 lavoratori. Oltre a questi nuovi ingressi, vanno aggiunti gli investimenti di imprese locali che stanno creando nuove unità produttive nelle quali, andranno a realizzare in proprio barche o scafi, generando anch'esse un consistente indotto.

Quando la situazione sopra rappresentata si prospetterà a regime, la nautica da diporto potrà contare su una trentina di insediamenti con un'occupazione diretta di oltre 500 addetti e un indotto, presente all'interno dei cantieri, pari almeno all'occupazione diretta. Questo è, quindi, un settore di estremo interesse, in grado di generare posti di lavoro

anche nei servizi collaterali, quali le falegnamerie, gli impianti, i trasporti, i rimessaggi, le manutenzioni, le progettazioni, ecc.

L'attenzione del settore della cantieristica da diporto per l'area apuana non è peraltro esaurita: ci sono altre imprese esterne interessate ad insediarsi a Massa Carrara, alcune delle quali hanno presentato richiesta di acquisto di lotti in area "Dalmine" e "Azoto".

Inoltre quando si saranno insediate le cinque nuove imprese sopramenzionate, probabilmente la ZIA sarà investita di nuove proposte insediative, che se giudicate valide ed interessanti, porteranno ad uno sviluppo complessivo del comparto.

CAPITOLO 5°

LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE



5.1 L'IDEA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

La zona industriale di Trieste, anche se risale a un'idea sorta nei primi anni del 900, può essere confrontata alla Zona industriale apuana perché entrambe sono state istituite dal governo fascista e accomunate da un simile sviluppo.

Nei primi anni del 900, infatti, l'economia triestina era molto fiorente, attraversava una fase molto positiva caratterizzata da un importante sviluppo. Le fonti principali di questo successo erano da ricercarsi nell'attività portuale e nel collegato comparto della cantieristica. Il tessuto produttivo era caratterizzato principalmente da piccole attività di carattere artigianale. Proprio in questo periodo di rilevante sviluppo nacquero, negli ambienti economici e finanziari triestini, le prime ipotesi di realizzare a Trieste un'area industriale attrezzata, da adibire esclusivamente all'insediamento di stabilimenti produttivi. Dopo la realizzazione delle dighe foranee, infatti, costruite tra il 1904 e il 1909, si individuò una possibile localizzazione dell'area nella vallata di Zaule, una zona paludosa ad est della città e del porto commerciale che, grazie alle dighe da poco costruite, si sarebbe potuta bonificare in modo abbastanza veloce. Dopo questa fase si sarebbero potute costruire le varie infrastrutture quali strade, banchine, tracciati ferroviari per collegare l'area alla città e al mare. Alle origini della costruzione dell'area attrezzata di Trieste, vi è, però, una finalità di speculazione immobiliare. Venne costituita infatti l'Associazione per i Fondi di Zaule, che raccoglieva i maggiori personaggi locali del mondo degli affari, con la finalità di acquisire i terreni e successivamente rivenderli. L'intento speculativo si concretizzò nell'acquisizione dei terreni ancora paludosi, nella realizzazione delle opere di bonifica e delle infrastrutture. La realizzazione dell'area industriale attrezzata era prevista solo in un secondo momento, ipotizzando anche altri usi, se la destinazione industriale non fosse apparsa più profittevole. La nascita del progetto di realizzazione dell'area industriale, però, non deve essere ricondotta solamente ad una semplice intenzionalità speculativa, infatti era un'ipotesi che da tempo si era insinuata nel mondo politico ed economico triestino, vista la

fase di rilevante sviluppo che l'economia della città stava conoscendo. Inoltre Trieste era da tempo al centro degli interessi della politica economica austroungarica, beneficiando di ingenti e numerosi investimenti che portarono ad uno sviluppo sia commerciale, che del settore manifatturiero, interessato ad espandersi nella zona di Zaule.

La prima guerra mondiale segnò la fine del ciclo espansivo di Trieste. La città e il suo porto, entrati nel territorio italiano, persero il ruolo strategico che avevano avuto nell'impero asburgico, dovendo dividere la propria importanza con gli altri importanti porti italiani. L'amministrazione italiana manifestò subito interesse per il progetto dell'area industriale, che ben presto scomparso a causa delle difficoltà economiche e sociali del primo dopoguerra. Soltanto con l'avvento al potere del regime fascista si assistette ad un vero e proprio interesse per la realizzazione dell'area industriale attrezzata.

5.2 LA NASCITA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

La zona industriale di Trieste, come quella apuana, è stata istituita nel periodo fascista insieme alle zone industriali di: Fiume (RDL 13 Novembre 1927, n.2.139), Monfalcone, Muggia, Aurisina, Pola (RDL 28 Marzo 1929, n. 646), Bolzano (RDL 28 Settembre 1934,

n.1.621), Livorno (RDL 28 Marzo 1929, n. 1.012) e Ferrara (RDL.26 Dicembre 1936, n. 2.455).²²

Fu istituita con RDL 10 Agosto 1928 n. 2260, che fissava le linee guida per dare corpo al progetto e iniziare i lavori di esecuzione. Tutte le operazioni per la realizzazione della zona industriale, nell'area di Zaule, furono concesse alla Società Anonima della zona industriale del porto di Trieste, una società con ampio azionariato pubblico, autorizzata a dare inizio, nel 1934, ai lavori preparatori della zona industriale. La spinta alla definitiva realizzazione della zona industriale fu arrestata, però, da due fattori:

- negli anni venti e trenta il settore manifatturiero in crescita si andava sviluppando all'interno della città;
- gli interessi dell'industria navale entrarono in collisione con quelli del nascente comparto industriale.

A ciò bisogna aggiungere che la realizzazione di una zona industriale nell'area di Zaule, quasi del tutto priva di infrastrutture, risultava essere molto onerosa e la situazione occupazionale, anche senza la zona industriale, era comunque buona.

Questa frenata ebbe delle ripercussioni anche sulla stessa Società Anonima della zona industriale del porto di Trieste, che nel 1938 rischiò di essere messa in liquidazione. La

²² E. Falqui, *Il Polo in Fumo: l'area chimica apuana dalle origini al caso farmoplant, alle alternative di sviluppo possibili*, Guerini e Associati, Milano 1988, p. 18

situazione di crisi fu risanata grazie alla decisione della raffineria, Società Anonima Aquila, di impiantare i propri stabilimenti produttivi nel perimetro della zona industriale.²³

Negli anni 40 ,inoltre, il governo nazionale concede un finanziamento straordinario per la realizzazione della zona industriale.

L'avvento della seconda guerra mondiale segnò profondamente la città di Trieste colpita duramente dai combattimenti. La città subì l'occupazione tedesca e successivamente quella jugoslava. Trieste fu liberata dagli alleati che insediarono nella città un Governo militare alleato (GMA), composto da forze militari americane e britanniche, che per circa un decennio governò le sorti del capoluogo friulano.

Il governo militare angloamericano fu molto interessato alla zona industriale e alla costituzione del porto industriale dato che nell'area erano già presenti due importanti unità produttive le raffinerie Aquila e Gaslini, temporaneamente inattive a causa dei bombardamenti.

L'interesse per il progetto fu giustificato da tre ordini di motivi:

- "si tratta di una soluzione contingente al problema dell'elevata disoccupazione
- è uno strumento con cui far svaporare progressivamente l' elevata tensione sociopolitica
- rappresenta una modalità con cui ridurre la dipendenza dell' economia triestina dai tradizionali settori della cantieristica e dei traffici commerciali."²⁴

²³ S. Magagnoli, *Arcipelaghi Industriali le aree industriali attrezzate in Italia*, Rosenberg & Sellier, Torino 2007, p. 217

5.3 LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE (EZIT)

Nel 1949 il Governo Militare Alleato istituì l'Ente per il porto industriale di Trieste (EPIT), con il compito di coordinare, gestire, amministrare la zona industriale, perseguendo l'obiettivo di promuoverne lo sviluppo e agevolare l'insediamento di nuovi stabilimenti produttivi.

All'ente vennero attribuiti molti poteri quali la facoltà di espropriare e stilare il piano regolatore della zona. Di fatto l'ente, anche se era formalmente autonomo, risultava controllato dal governo militare alleato.

Nel periodo in cui si costituì l'ente si registrò una crisi generale degli scambi commerciali, dell'attività di navigazione, dei traffici portuali e il processo di industrializzazione, che si voleva inserire nella città, corrispondeva all'obiettivo di assicurare all'economia triestina un'indipendenza e un'autosufficienza economica.

Oltre a questi motivi di carattere economico, se ne riscontrano anche altri politici, infatti, lo sviluppo della zona industriale avrebbe rafforzato il ritorno di Trieste all'amministrazione italiana. In questi anni furono ingenti le risorse finanziarie concesse alla città di Trieste, molte delle quali provenienti dal Piano Marshall e successivamente, con il passaggio di Trieste all'Italia, concesse dal governo italiano.

²⁴ *ibidem*

Questo conferma quanto sia stato rilevante il peso dell'intervento pubblico nella realizzazione della zona industriale.

Successivamente l'Ente per il porto industriale di Trieste (EPIT), dopo il ritorno del territorio di Trieste all'amministrazione italiana, venne trasformato in Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) a carattere pubblico e non economico al quale vennero affidate la gestione delle operazioni circa la realizzazione del porto industriale e della connessa area industriale attrezzata, che di fatto passò sotto il controllo dal governo italiano.

Tra gli anni 50 e 60 si attuò, nella zona industriale triestina, un graduale sviluppo dimensionale, un processo di insediamento di nuovi stabilimenti industriali, di grandi e medio piccole imprese, attratte dalle abbondanti agevolazioni tributarie e creditizie.

Si assistette ad un incremento del livello occupazionale molto spesso dovuto allo spostamento, nella zona industriale, di imprese già operanti all'esterno della stessa, come venne confermato dall'elevato coefficiente di insuccesso delle imprese di nuovo insediamento.

Tab. 5.1

Dock Estate di Trieste: numero di imprese e addetti, 1951-1960

Anni	Imprese	Addetti
1951	3	1106
1952	13	1424
1953	14	1806
1954	26	2123
1955	33	2306
1956	39	2663
1957	35	2653
1958	38	2722
1959	45	3059
1960	48	3531

Fonte: elaborazione su dati riportati in EZIT (1982, pp. 242-243).

Gli anni 70 rappresentarono il consolidamento del comprensorio industriale triestino, fu, infatti, il periodo di maggior sviluppo della zona industriale con un livello occupazionale che si attestava sopra le 10.000 unità.²⁵

Il 1977 segnò l'anno di maggior sviluppo occupazionale con 11376 addetti. I settore maggiormente presenti in questi anni sono: il petrolifero, il tessile e il cementiero presenti nella zona con grandi imprese. Inoltre è presente anche il settore metalmeccanico caratterizzato da una robusta espansione.²⁶

²⁵ S. Magagnoli, *Arcipelaghi Industriali le aree industriali attrezzate in Italia*, Rosenberg & Sellier, Torino 2007, p. 231

²⁶ *ibidem*

5.4 LA CRISI DELLA ZONA INDUSTRIALE TRIESTINA E LA RICONVERSIONE

Gli anni 80 furono un decennio di sostanziale crisi della zona industriale triestina che fu interessata dalla dismissione di importanti attività industriali che da tempo operavano nella zona. Si assistette alla graduale scomparsa delle attività di raffinazione petrolifera, della grande industria tessile, alla riduzione delle attività meccaniche collegate alla cantieristica e alla definitiva eliminazione della lavorazione del tabacco. Questo decennio di difficoltà incorporò anche le ripercussioni negative degli anni precedenti ed originò più fenomeni complementari:

- “dismissione di imprese operanti nell’AIA;
- ridimensionamento delle imprese sopravvissute;
- forte quoziente di turnover;
- instabilità occupazionale;
- ulteriore diminuzione del livello dimensionale medio;
- introduzione nell’AIA di attività terziarie e di servizio senza nessuna particolare logica connettiva interna, ma verosimilmente solo per conferire una destinazione d’uso profittevole ai siti di insediamento rimasti vacanti.”²⁷

²⁷ *ibidem*

Gli anni 90 furono caratterizzati da una crescita di piccole–medie e addirittura micro imprese e dal conseguente sviluppo del fenomeno di riutilizzo dei fabbricati industriali dismessi, utilizzati in passato dalle grandi imprese, e il conseguente frazionamento degli stessi per adattarli alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Si riscontrò, inoltre, una riduzione del numero degli occupati nella zona industriale e della dimensione media delle imprese. Quest'ultimo fenomeno fu alimentato principalmente dal progressivo aumento delle imprese di piccola dimensione e dalla parallela diminuzione del peso relativo della grande impresa.

Fig.5.1 Veduta zona industriale di Trieste



Sito ufficiale zona industriale Trieste (www.ezit.ts.it)

Allo stato odierno si osserva come la zona industriale di Trieste possa essere divisa in tre settori distinti tra loro:

- la zona industriale ovest che rappresenta la parte storica, che per prima ha ospitato i complessi produttivi, dove è ancora insediato lo storico stabilimento dell'Italcementi,
- la zona est che è l'area di sviluppo degli anni 60 70;
- la zona denominata, delle Noghere, che è il comparto più recente ed è costituita soprattutto da terreni sottratti all'uso agricolo.

Le prime due zone rappresentano il 90% della superficie complessiva dell'area industriale di più antico utilizzo, progettate per ospitare le grandi imprese.

La situazione, se si osserva il numero delle imprese insediate, appare così composta:

- 189 nella zona ovest,
- 154 in quella est,
- 67 a Noghere.²⁸

Per quanto riguarda l'utilizzo della superficie della zona industriale da parte dei diversi settori produttivi, risulta che quello petrolifero occupa quasi il 50% dell'area contribuendo solo all'1% dell'occupazione totale.

²⁸ *ibidem*

Inoltre è in atto un programma di promozione della zona industriale attuato dall'Ente Zona Industriale di Trieste che prevede:

- il recupero degli immobili inattivi;
- il marketing territoriale rivolto alla disponibilità di nuovi spazi derivanti dal recupero;
- il potenziamento delle infrastrutture della zona industriale con la realizzazione di nuove opere pubbliche;
- la riqualificazione ambientale dell'area cercando di migliorare le prestazioni ambientali della zona;
- l'ottimizzazione della struttura interna dell'ente con l'offerta di servizi migliori alle aziende insediate nella zona o prossime all'insediamento.²⁹

²⁹ Da Sito Ufficiale Ente Zona Industriale di Trieste(www.ezit.ts.it)

CONCLUSIONI

La zona industriale apuana (ZIA) è stata istituita con l'RDL 24 luglio 1938 n. 1266, dal regime fascista per la presenza nella zona di un'adeguata rete infrastrutturale, di una miniera di ferro e della società Montecatini, ma soprattutto grazie alle pressioni esercitate sul governo dai gerarchi, R. Ricci e O. Sebastiani, originari della zona, per risolvere la grave crisi occupazionale dovuta alla congiuntura mondiale e a quella del settore marmifero.

Di fatto costituisce la trasformazione territoriale più incisiva e con caratteri di maggiore novità sull'assetto territoriale e produttivo dell'intera zona. Il territorio apuano, infatti, è stato destinato ad una vocazione industriale a esso estranea e voluta solamente per motivi politici.

La zona ha subito diverse conseguenze per questa scelta sia positive, come la creazione di molti posti di lavoro e di un importante centro per tutta la provincia, che negative, come l'inquinamento e l'impossibilità di espandersi in altri settori come quello turistico. Inoltre tra le maggiori conseguenze negative quella più importante è sicuramente l'incidente verificatosi nello stabilimento Farmoplant, che a causa della sua gravità, ha segnato per sempre il territorio e la sua popolazione.

La zona industriale apuana, basata su un modello di sviluppo incentrato sulla presenza della grande industria chimica e metalmeccanica e sulle scelte di decentramento dei grandi gruppi industriali del nord, ha subito nel corso degli anni un processo evolutivo. Infatti se al momento della sua creazione e negli anni 70, i più floridi della sua storia, era costituita da un insieme di grandi industrie, negli anni 80 e 90, ha subito il processo di sgretolamento subito dalle grandi imprese italiane. Questo processo, nell'immediato, ha comportato la crisi della zona con la conseguente perdita di molti posti di lavoro, ma successivamente, soprattutto negli ultimi venti anni, ha trasformato la zona in una realtà caratterizzata da una rete di piccole e medie imprese. Queste risultano compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, ad alto contenuto di occupazione, senza impatto ambientale e di buon livello tecnologico e di innovazione.

Dall'analisi della zona industriale di Trieste, anch'essa sorta per volontà del regime fascista con RDL 10 Agosto 1928 n. 2260, caratterizzata da un'origine piuttosto travagliata, si nota come risulti essere accomunata alla stessa sorte della zona apuana, ha subito anch'essa la trasformazione delle aziende, in essa insediate, da grandi a un insieme di piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda la zona industriale apuana, inoltre, si è assistito anche al sorgere di un nuovo settore estraneo alle produzioni caratteristiche, quello della cantieristica da diporto, che di fatto registra in questi anni tassi di attività elevati. Questo settore, anche se contribuisce soltanto al 2% dell'occupazione totale della zona, risulta in continuo sviluppo costituendo un punto di aggregazione di nuovi insediamenti.

Dall'analisi svolta circa l'evoluzione della Zona Industriale Apuana si può concludere che la crisi, dovuta alla chiusura delle grandi imprese, abbia dato origine ad un processo di insediamento di nuove realtà, di piccola e media dimensione, che di fatto non solo caratterizzano l'economia apuana, ma quella nazionale.

Si può quindi affermare che il territorio apuano abbia reagito in modo positivo alla crisi subita dalle grandi industrie, trovando, sia dal punto di vista dimensionale che produttivo una formula di rinnovamento, quella di diventare "piccoli".

APPENDICE

APPENDICE 1

RDL 24 LUGLIO 1938 N. 1266

LEGGI E DECRETI - 1938 - NUM. 1266

N. 1266.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblica utilità e norme per le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio di Massa e Carrara.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1938, n. 191)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dichiarare di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio situato fra le città di Massa e Carrara ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio compreso tra Massa e Carrara delimitato nella annessa planimetria e nell'annessa descrizione del perimetro, le quali, viste d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositate all'Archivio di Stato.

Sono, altresì, dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per rendere possibile il sorgere di quelle industrie che, per la loro natura, saranno autorizzate con Regio decreto sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, ad impiantarsi in località isolata nel territorio dei comuni di Massa e Carrara.

Per l'attuazione delle opere suddette spetta ai Comuni interessati la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al puro valore venale del terreno considerato come fondo rustico indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nelle città suddette, e in particolare della progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

I Comuni pubblicano l'elenco dei beni da espropriarsi, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta dei Comuni, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 11.500.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.500.000 per ciascuno degli esercizi 1938-39 al 1941-42 e di L. 1.500.000 per l'esercizio 1942-43.

Art. 5.

I materiali da costruzioni, le macchine, e in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro dieci anni

dalla data di pubblicazione del presente decreto sorgeranno nella zona industriale di Massa e Carrara, nonché di quelli relativi alle industrie di cui all'art. 1, comma 2°, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, semprechè non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine ed i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente è concessa, per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 8.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio o l'acquisto da parte dei comuni di Massa e Carrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale e delle industrie di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 9.

Le Ferrovie dello Stato provvederanno a loro cura e spese agli impianti ferroviari necessari per il servizio della zona industriale e che qui di seguito si enumerano:

1) binari di presa e consegna carri a servizio delle parti di zone industriali più prossime alla stazione di Avenza e conseguenti ampliamenti di detta stazione;

2) impianto della nuova stazione di raccordo, che dovrà sorgere in adiacenza alla linea di corsa, fra il fiume Frigido ed il rio Ricortola;

3) binario di collegamento della stazione di Avenza con la stazione di raccordo, da posarsi sulla strada interna della zona a mare;

4) asta di manovra sorpassante la ferrovia Roma-Pisa, a servizio della zona industriale a monte in territorio di Massa, diramata dalla stazione di raccordo.

Art. 10.

L'energia elettrica occorrente agli stabilimenti ammessi a fruire delle facilitazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto-legge, verrà fornita dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Per le spedizioni a grande e a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Carrara-Avenza, Carrara città e Massa, e delle quali siano mittenti o destinatari stabilimenti che risultino ammessi a fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, è fatto, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, il trattamento appresso specificato, sempre quando le merci spedite siano comunque utilizzate per l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento degli stabilimenti stessi o derivino dalla loro produzione.

Le distanze da assumere a base del computo dei prezzi di trasporto sono stabilite nel modo seguente:

per le spedizioni percorrenti fino a 50 km., la distanza effettiva;

per le spedizioni percorrenti da 51 a 260 km., la distanza tassabile normale diminuita della metà, senza che in alcun caso possa essere inferiore a 50 km.;

per le spedizioni percorrenti oltre i 260 km., la distanza tassabile normale diminuita di 130 km.

Il trattamento anzidetto non compete alle spedizioni tassate in base alle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire le formalità da osservare per l'ammissione dei singoli stabilimenti al trattamento di favore previsto dal presente articolo, le modalità cui ne è subordinata l'applicazione, come pure le sanzioni per i casi di irregolarità o di abusi, sanzioni che possono arrivare, nei casi più gravi, fino alla revoca del trattamento di favore nei riguardi degli stabilimenti responsabili.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari attuali impieghi.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL
— COBOLLI-GIGLI — LANTINI —
BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1938 Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 98. — MANCINI.

APPENDICE 2

DECRETO LEGISLATIVO N° 372 DEL CAPO PROVVISORIO

DELLO STATO 3 aprile 1947

Istituzione del Consorzio per la Zona Industriale Apuana (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1947, n° 120).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343, relativo alla Zona Industriale di Massa-Carrara (Apuania);

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 231;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio, 1946, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo, 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

È istituito il Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Esso ha lo scopo di stimolare le iniziative per il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione di lavoro, e quant'altro possa essere utile per l'interesse della zona industriale.

Art. 2

Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla Provincia di Massa-Carrara, dalla Camera di Commercio industria e agricoltura di Massa-Carrara, e possono ad esso aderire altri enti pubblici.

Art. 3

Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

1. Dal presidente del Consorzio;

2. Di tre cittadini nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara ed uno da quello di Montignoso, tra persone di sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;
3. Di due rappresentanti per ciascuno degli enti di cui all'art. 2 esclusi i Comuni;
4. Di due rappresentanti degli industriali e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio di Massa-Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Massa-Carrara, un rappresentante del Ministero dei Trasporti, ed uno del Ministero delle Finanze e del Tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Art. 4

Il Consiglio redigerà lo statuto del Consorzio, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 5

Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, su una terna di nomi designati dal Consiglio del consorzio. Egli ha la rappresentanza del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 6

Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di tre membri che collabora col presidente.

Art. 7

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'Industria e del Commercio. I bilanci sono approvati con decreto del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e il tesoro, e per l'interno.

Agli uffici del Consorzio possono essere distaccati funzionari dello Stato o di enti pubblici territoriali locali; le retribuzioni di questi ultimi saranno rimborsate dal Consorzio.

Art. 8

È attribuita al Consorzio la potestà di chiedere l'espropriazione di edifici e di fondi compresi nel perimetro della zona da destinare a stabilimenti industriali, a opere di protezione sociale e a pubbliche utilizzazioni. L'espropriazione è chiesta dal presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio: si applicano gli articoli 2 e 3 del regio

decreto-legge 24/07/1938, n. 1266, restando attribuito al Consorzio il potere di cui al secondo comma di detto articolo 3.

Il Consorzio completerà la procedura di esproprio dei terreni già occupati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Possono altresì essere espropriati i fabbricati industriali e le aree inedificate, la cui destinazione a scopi industriali sia per qualsiasi motivo cessata.

Sono esclusi dall'espropriazione i beni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 9

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo dello Stato che approva lo Statuto, il Consorzio compilerà il piano urbanistico della zona industriale.

Tale piano sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e commercio.

Il piano particolareggiato dovrà essere eseguito senza interruzioni entro i cinque anni successivi all'approvazione del piano di massima.

Art. 10

È autorizzata per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per le sistemazioni stradali e per i servizi generali della zona la spesa di £ 100.000.000.

Il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà con propri decreti all'iscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministro dei lavori pubblici in ragione di £ 50.000.000, per ciascuno degli esercizi 1946-47, 1947-48.

Art. 11

Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con contributi a carico degli enti consorziati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e il commercio.

Art. 12

L'agevolazione tributaria di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Alle imprese che abbiano attivato o riattivato stabilimenti tecnicamente organizzati entro il 31 dicembre 1951, è concessa l'agevolazione tributaria di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266.

Le agevolazioni tributarie previste dal regio decreto-legge 2/02/1939, n. 112 e dalla legge 23/03/1940, n. 231, sono prorogate sino al 31 dicembre 1951 e il termine di cui al secondo comma dell'articolo unico del regio decreto-legge 2/02/1939, n. 112, è prolungato a 10 anni.

Art. 13

Sono richiamate in vigore le agevolazioni ferroviarie di cui agli art. 10 e 11 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266, abrogate con il decreto legislativo luogotenenziale 20/01/1946, n. 10, fino al 31 dicembre 1951.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi - Morandi - Scelba - Gullo

Visto il Guardasigilli: Gullo

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24/05/1947

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 130 - Frasca

APPENDICE 3

Statuto del Consorzio Z.I.A.

Titolo I

Art. 1 - Istituzione

1. Il "CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA", istituito con D.Lgs. C.P.S. 3/4/1947, n° 372 e successive modificazioni, disciplinato dalla L.R. 7/5/1985, n° 59, ha sede in Massa, ed è Ente Pubblico Economico in base all'articolo 36 della Legge 5/10/1991, n° 317.

2. L'Assemblea può istituire sedi secondarie e uffici periferici ed amministrativi nell'ambito del territorio di competenza.

3. L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto esso non dispone, da specifici regolamenti attuativi, nonché dalla legislazione speciale e dal Codice civile.

4. Agli effetti del presente Statuto la L.R. 7/5/1985, n° 59 integrata e modificata dalla L.R. 2/5/1989, n° 39 è indicata come "Legge Regionale".

Art. 2 - Composizione - Nuove Adesioni - Recesso - Decadenza - Esclusione

1. Il Consorzio è costituito dai soggetti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale.

2. Possono aderire, con le procedure di cui al seguente comma, la Regione Toscana, altri Enti locali, Enti Pubblici Economici, Istituti di credito ed Imprese di diritto privato, qualora tali soggetti operino nella stessa area e per le stesse finalità del Consorzio. La richiesta di adesione è presentata a mezzo istanza scritta ed il suo accoglimento è deliberato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti di questa, in qualunque convocazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il recesso dei soggetti di cui all'articolo 2, secondo comma, della Legge Regionale può avvenire mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla sede legale del Consorzio nel termine di sessanta giorni anteriormente alla scadenza di ciascun esercizio annuale.

4. I soggetti aderenti che siano stati dichiarati falliti, o sottoposti ad altra procedura concorsuale di tipo liquidatorio, o posti in liquidazione, decadono ex lege dalla qualità di soci a far data dal relativo provvedimento.

5. Coloro i quali abbiano subito trasformazioni tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione possono essere esclusi, con delibera approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, in qualunque convocazione.

Art. 3 - Scopi

1. Il Consorzio, allo scopo di valorizzare le risorse del territorio finalizzate ai processi di industrializzazione, nel rispetto dei piani urbanistici dei Comuni ed in adempimento di quanto previsto dalle Leggi di cui al precedente articolo 1, provvede in particolare a:

1.1.) promuovere lo studio ed attuare direttamente l'esecuzione di infrastrutture ed opere di sistemazione di terreni ed impianti, nonché la manutenzione di quanto già in esercizio e dei servizi relativi;

1.2.) realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e la C.C.I.A.A., infrastrutture per l'industria, rustici industriali e servizi reali alle imprese;

1.3.) chiedere l'espropriazione degli immobili compresi entro il perimetro della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal R.D.L. 24/7/1938, n° 1266, dal D.Lgs. C.P.S. 3/4/1947, n° 372 modificato dal D.L. 31/3/1948, n° 242, dalla Legge 21/7/1950, n° 818, dalla Legge 31/3/1968, n° 435 e dalle Leggi regionali 7/5/1985, n° 59 e 14/6/1989, n° 39;

1.4.) promuovere e favorire la soluzione di ogni altro problema tecnico attinente l'impianto ed il funzionamento degli stabilimenti industriali e/o artigianali;

1.5.) promuovere ed attivare iniziative per il riutilizzo delle aree dismesse a seguito di cessazione di precedenti attività o per sottoutilizzo da parte dei proprietari, in attuazione del disposto dell'articolo 2 del D.L. 31/3/1948, n° 242, sia entro il perimetro della Zona Industriale Apuana, che nel territorio dei Comuni Consorziati;

1.6.) gestire immobili, impianti e servizi anche di carattere tecnologico finalizzati al solo servizio ed allo sviluppo delle imprese, che insistono nel comprensorio della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati;

1.7.) collaborare con le competenti autorità nazionali, regionali, provinciali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nel controllo della sicurezza e salubrità degli impianti, rendendosi parte attiva per il rispetto della normativa urbanistica;

1.8.) assumere iniziative, in collaborazione con la C.C.I.A.A. e le associazioni imprenditoriali, per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori da impiegarsi nella zona industriale, per la qualificazione degli imprenditori ed ogni altro servizio formativo connesso a soggetti partecipanti alla produzione industriale;

1.9.) promuovere iniziative pubbliche e/o private per creazione di nuove imprese e per la qualificazione di quelle esistenti, anche attraverso la costituzione di associazioni e consorzi;

1.10.) acquisire partecipazioni in società od imprese operanti nel comprensorio della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati, per la nascita di nuove industrie o per il consolidamento di quelle esistenti o per la fornitura di servizi di tipo industriale;

1.11.) concorrere a regolare la distribuzione degli insediamenti produttivi nel territorio di competenza;

1.12.) svolgere e promuovere ogni altra iniziativa o servizio comunque connessi ai propri fini e alla produzione industriale.

Titolo II

Art. 4 - Organi

1. Ai sensi della Legge Regionale, sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Capo I

Art. 5 - Assemblea - Composizione

1. Ai sensi della Legge Regionale, l'Assemblea del Consorzio è composta da:

- tre membri nominati dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- tre membri nominati dal Comune di Massa, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- tre membri nominati dal Comune di Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- un membro nominato da ciascuno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio;

- due membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Massa-Carrara;
- tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale;
- due membri nominati dalle associazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale;
- un membro nominato dall'Associazione degli industriali della Provincia di Massa-Carrara;
- un membro nominato dall'Associazione Piccole imprese (A.P.I.) della Provincia di Massa-Carrara;
- un membro in rappresentanza del Movimento della Cooperazione. 2.

L'Assemblea è composta, inoltre, dai rappresentanti dei soggetti che abbiano aderito al Consorzio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale. Tali rappresentanti sono eventualmente nominati come segue:

- tre membri nominati dalla Regione Toscana, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- un membro nominato da ciascun Ente locale aderente al Consorzio;
- due membri nominati dagli Enti pubblici economici d'intesa tra di loro;
- due membri nominati dagli Istituti di credito d'intesa tra di loro;

- quattro membri in rappresentanza dei soci-Imprese di diritto privato, nominati dalle relative associazioni di categoria, scelti tra dirigenti e responsabili delle imprese aderenti al Consorzio.

3. L'Assemblea può insediarsi una volta nominati almeno i due terzi dei componenti. In tal caso l'Assemblea viene successivamente integrata allorché pervengano i successivi provvedimenti di nomina.

Art. 6 - Durata in carica

Ai sensi della Legge Regionale, l'Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 7 - Competenza

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee generali dell'attività del Consorzio; in particolare alla stessa spetta di deliberare:

1.1.) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

1.2.) le proposte di modifica del Piano urbanistico della Zona Industriale Apuana e quelle relative alle aree produttive dei Comuni consorziati;

1.3.) l'ammissione o il recesso dei soggetti aderenti in base all'articolo 2 secondo comma della Legge Regionale;

- 1.4.) i programmi di attività dell'Ente e le verifiche periodiche della loro attuazione;
- 1.5.) il bilancio di esercizio;
- 1.6.) le aliquote dei contributi a carico degli Enti consorziati e delle aziende operanti nella Zona Industriale Apuana e nelle aree produttive dei Comuni consorziati;
- 1.7.) i regolamenti interni, compresi quelli del personale, amministrazione e contabilità;
- 1.8.) la partecipazione a Società pubbliche e private;
- 1.9.) gli emolumenti agli organi del Consorzio e gli eventuali rimborsi delle spese da essi sostenute per attività svolte a favore dell'Ente;
- 1.10.) ogni altra materia ad essa demandata da leggi nazionali e regionali.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- 2.1.) l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto;
- 2.2.) gli altri argomenti ad essa rimessi da leggi nazionali e regionali.

Art. 8 - Insediamento

- 1. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo, il Presidente uscente provvede a comunicare ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 della Legge Regionale l'indicazione numerica dei membri dell'Assemblea che debbono essere nominati da

ciascuno di essi. I soggetti suddetti trasmettono al Presidente copia autentica dei provvedimenti di nomina.

2. Il Presidente uscente provvede a convocare l'Assemblea rinnovata una volta nominati almeno i due terzi della stessa, la quale è pienamente legittimata a deliberare sulle materie di competenza.

3. La Presidenza della prima seduta è esercitata dal Presidente uscente; questi si limita a dichiarare aperta la seduta cedendo quindi la Presidenza della riunione al componente presente più anziano d'età.

4. Come suo primo atto l'Assemblea procede all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

5. Nella stessa seduta o in quella successiva, l'Assemblea procede alla nomina di un Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio d'Amministrazione.

6. Qualora all'atto dell'insediamento non fossero ancora stati nominati tutti i membri dell'Assemblea, questa viene successivamente integrata allorché pervengano i provvedimenti esecutivi di nomina degli Enti ritardatari.

Art. 9 - Sedute

1. L'Assemblea si riunisce di regola nella sede dell'Ente.

2. Può essere convocata in una delle sedi secondarie dell'Ente o in altro luogo, purché nel territorio di uno dei soggetti consorziati.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno ogni quadrimestre, ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, salvo proroga di due mesi quando particolari esigenze lo richiedano. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata, di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa, nonché su richiesta di almeno un quinto dei soggetti consorziati; tali richieste dovranno contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente, in tali casi, deve convocare l'Assemblea nei 15 giorni successivi alla richiesta.

4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, data e luogo della seduta. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax od altro); essa deve essere ricevuta dal destinatario almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; i giorni devono essere liberi, non si computano né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza. In casi eccezionali d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e l'ordine del giorno deve contenere il motivo dell'urgenza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione:

- della data e dell'ora della prima e seconda convocazione;

- del luogo della riunione;

- dell'ordine del giorno.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, che ne determina anche l'ordine del giorno. La convocazione avviene con le stesse modalità dell'ordinaria, fatto salvo il termine minimo di preavviso che deve essere pari a dieci giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 - Funzionamento - Deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

2. Le sedute sono pubbliche; a tale principio è fatta eccezione soltanto quando l'Assemblea stabilisce che la seduta debba essere segreta in considerazione della particolarità degli affari trattati, ivi comprese questioni relative agli stati personali.

3. Alle sedute, oltre ai membri dell'Assemblea, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori ed il Direttore dell'Ente, che svolge funzioni di segretario della riunione; possono altresì partecipare altri dipendenti e collaboratori esterni del Consorzio in relazione agli affari trattati.

4. L'Assemblea ordinaria, in seduta di prima convocazione, è costituita con la presenza almeno della metà dei suoi componenti. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste dal presente Statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse. In seconda convocazione è costituita con la presenza di almeno un

terzo dei suoi componenti. Anche in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo i casi di diverse maggioranze richieste dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seduta di prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei suoi componenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi di diverse maggioranze richieste dal presente Statuto, da leggi o da regolamenti.

6. Ogni componente può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta e firmata in originale, da un altro membro della stessa. Non sono consentiti altri tipi di rappresentanza. La delega è valida per una singola seduta. Ciascun membro non può avere, per la stessa seduta, più di una delega. Non possono essere delegati i componenti dell'Assemblea che ricoprono cariche sociali.

Art. 11 - Dimissioni - Decadenze

1. Le dimissioni da membro dell'Assemblea sono indirizzate alla stessa, in persona del suo Presidente e sono immediatamente esecutive a far data dal momento del ricevimento.

2. Il membro dell'Assemblea che non partecipa a tre sedute consecutive della stessa, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione.

3. Deve essere dichiarato decaduto il componente dell'Assemblea che abbia subito condanna penale irrevocabile per reato contro la Pubblica Amministrazione e può esserlo in caso di condanna a pena detentiva superiore a due anni comminata per qualsiasi tipo di reato.

4. La decadenza può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero da almeno un quinto dei membri facenti parte dell'Assemblea ed è dichiarata dall'Assemblea stessa. Il Presidente comunica il provvedimento di decadenza al soggetto decaduto ed al soggetto nominante, invitando quest'ultimo alla sostituzione del membro decaduto. Il nuovo membro dura in carica per il periodo di completamento del quinquennio.

5. Il provvedimento di esclusione adottato a carico di un soggetto aderente al Consorzio comporta la decadenza del suo o dei suoi rappresentanti da ogni carica ricoperta in seno al Consorzio.

Capo II

Art. 12 - Presidente - Competenze

1. Il Presidente, oltre a presiedere il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea, a convocarli e a sovrintendere all'andamento del Consorzio, provvede a quanto necessario ad assicurare il controllo sull'esecuzione delle decisioni assunte dagli organi collegiali.

2. E' il rappresentante legale del Consorzio e svolge tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente. In particolare:

2.1.) rilascia i pareri su materie che per legge o in forza del presente Statuto non sono riservate agli altri organi consortili;

2.2.) autorizza le spese di ordinaria amministrazione che non eccedono la somma di £. 10.000.000 (dieci milioni di lire), essendo peraltro vietato di procedere al frazionamento di un'unica causale di spesa in più mandati.

Art. 13 - Elezione del Presidente

1. Ai sensi della Legge Regionale, l'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.

2. L'elezione ha luogo, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Risulterà eletto il membro dell'Assemblea che avrà ricevuto la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 14 - Revoca

1. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa e depositata presso la presidenza; l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro il termine di quindici giorni e la mozione, posta in votazione, è accolta se raccoglie un numero di voti pari alla

maggioranza dei componenti l'Assemblea. In tal caso, l'Assemblea provvede nel corso della stessa seduta all'elezione del nuovo Presidente, secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 13.

Art. 15 - Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente sono indirizzate all'Assemblea, divengono efficaci solo dopo che l'Assemblea ne abbia preso atto.

2. L'Assemblea nella stessa seduta procede all'elezione del nuovo Presidente, secondo le modalità indicate nell'articolo 13.

Art. 16 - Decadenza

1. Il Presidente deve essere dichiarato decaduto qualora sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o sia stato dichiarato interdetto o inabilitato. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Art. 17 - Vice Presidente

1. L'Assemblea, a maggioranza dei voti dei componenti, dopo l'elezione del Consiglio d'Amministrazione, elegge, tra i membri dello stesso, a votazione segreta, un Vice Presidente, che sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Capo III

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione dell'attività amministrativa del Consorzio.

2. Ai sensi della Legge Regionale, il Consiglio d'Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da dieci membri eletti dall'Assemblea nel suo seno. Nel Consiglio i membri vengono riservati ai seguenti soggetti consorziati:

- un membro scelto tra i rappresentanti dei Comuni della Versilia;
- un membro scelto tra i rappresentanti dei Comuni della Lunigiana;
- un membro scelto tra i rappresentanti della Provincia di Massa Carrara;
- un membro scelto tra i rappresentanti del Comune di Massa;
- un membro scelto tra i rappresentanti del Comune di Carrara;
- un membro scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un membro scelto tra i rappresentanti delle associazioni cooperative;
- un membro scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli industriali e dei piccoli imprenditori;

- un membro scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli artigiani;

- un membro scelto tra i rappresentanti della C.C.I.A.A..

3. Ai sensi della Legge Regionale, nel caso di adesione al Consorzio di Istituti di Credito e/o imprese di diritto privato, il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione è elevato in ciascuna ipotesi di due unità, per garantire la presenza rispettivamente di due rappresentanti degli Istituti di credito e di due rappresentanti delle imprese di diritto privato.

4. Ai sensi della Legge Regionale, nel caso di adesione al Consorzio della Regione Toscana, il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione è elevato di due unità, per garantire la presenza di due rappresentanti della Regione stessa.

Art. 19 - Elezione

1. L'Assemblea, eletto il Presidente, procede all'elezione del Consiglio d'Amministrazione.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Ogni componente l'Assemblea ha a disposizione un numero di voti pari ai membri da eleggere. Ogni componente non può esprimere sul singolo candidato più di un voto. Risulteranno eletti i membri che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il rispetto della riserva prevista al precedente articolo.

Art. 20 - Competenze

1. Al Consiglio d'Amministrazione compete l'adozione di tutti gli atti di gestione ordinaria dell'Ente; in particolare delibera:

1.1.) la costruzione e gestione delle infrastrutture e degli immobili;

1.2.) in ordine alle richieste di attivazione delle procedure, sia dirette che indirette, per l'espropriazione dei beni immobili compresi entro il perimetro della Zona Industriale Apuana, ovvero nelle aree industriali o artigianali dei Comuni consorziati, secondo le disposizioni stabilite dal R.D.L. 24.7.1938, n° 1266, dal D.L. 3.3.1947 n° 372, modificato con D.L. 31.3.1948 n° 242, dalla Legge 21.7.1950 n° 818 e dalla Legge 28.3.1968 n° 435;

1.3.) sulle pratiche edilizie inerenti costruzioni nel territorio della Zona Industriale Apuana, rilasciando un parere per il Comune competente;

1.4.) in materia di autorizzazioni alla cessione delle aree o degli immobili nella Zona Industriale Apuana;

1.5.) in ordine all'osservatorio delle strutture produttive della Zona Industriale Apuana e delle aree produttive dei Comuni consorziati, con particolare attenzione all'utilizzo delle aree, così come previsto nei programmi di attività;

1.6.) circa la promozione e gestione di attività e servizi attinenti l'impianto ed il funzionamento della Zona Industriale Apuana o delle aree artigianali e industriali dei Comuni consorziati;

1.7.) sulla costituzione e gestione del patrimonio delle aree industriali, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di rotazione;

1.8.) sulle iniziative di promozione per l'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese, anche artigiane;

1.9.) la predisposizione del bilancio di esercizio;

1.10.) le convenzioni con istituti di credito e l'accensione di mutui;

1.11.) sullo svolgimento e promozione di ogni altra attività non specificatamente attribuita alla competenza di altro organo del Consorzio.

Art. 21 - Funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può demandare l'espletamento di alcune attività a singoli consiglieri o a gruppi di consiglieri.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale la decisione che abbia riportato il voto favorevole del Presidente.

4. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute partecipa il Direttore, con funzioni di segretario del Consiglio, o altri funzionari la cui presenza è ritenuta necessaria dal Consiglio stesso.

Art. 22 - Durata

1. Il Consiglio d'Amministrazione rimane in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto.

Art. 23 - Dimissioni - Decadenza - Revoca

1. In ordine alla decadenza, alle dimissioni, alla revoca di un membro del Consiglio d'Amministrazione, si applicano le norme di cui agli artt. 14, 15, 16 del presente Statuto, nonché gli artt. 2382 e 2385 del Codice Civile ed ogni altra norma del Codice Civile in materia, in quanto compatibile con le leggi ed il presente Statuto.

2. In caso di dimissioni, decadenza e revoca di un membro del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea, dopo la pronuncia della decadenza, della revoca, o l'accettazione delle dimissioni, provvede alla nomina del nuovo membro, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, fatte salve le riserve di rappresentanza definite nel precedente articolo 18.

Art. 24 - Convocazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, in caso di impedimento dal Vice Presidente ed anche su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso.

2. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede dell'Ente.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o tramite comunicazione a mezzo telefax, spedita o trasmessa almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 25 - Rappresentanza

1. La firma sociale e la rappresentanza del Consorzio Zona Industriale Apuana di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consorzio ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente o ai componenti del Consiglio d'Amministrazione autorizzati dal Consiglio stesso o dal Presidente.

2. Negli appalti d'opera o di forniture, la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio nei relativi contratti spetta al Direttore dell'Ente.

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori

1. Ai sensi della Legge Regionale, il controllo di gestione amministrativo-contabile del Consorzio è esercitato da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea con decisione assunta a maggioranza di voti dei componenti.

2. Il Collegio dura in carica cinque anni e continua a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organo.

3. I Revisori hanno obbligo di assistere alle riunioni degli organi dell'Ente.

4. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'attività svolta dal Consorzio. A tal fine, in particolare, verifica:

4.1.) il bilancio di esercizio e gli atti contabili più rilevanti del Consorzio per fornire il preventivo parere all'Assemblea;

4.2.) i risultati conseguiti e le eventuali difformità rispetto agli obiettivi prefissati nel programma di attività di cui al secondo comma dell'articolo 12 della Legge Regionale;

4.3.) il rapporto tra gli interventi realizzati, gli strumenti e le risorse finanziarie impiegate.

Per gli scopi di cui sopra il Collegio ha facoltà di acquisire d'ufficio la necessaria documentazione.

5. Il Collegio dei Revisori deve, inoltre, accertare trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

Titolo III

Strutture ed Uffici

Art. 27 - Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità della gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi industriali, dal contratto aziendale, dal Direttore coadiuvato dagli altri dipendenti dell'Ente.

Art. 28 - Personale

1. Il Consorzio ha un proprio personale definito in apposita pianta organica, approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Al personale del Consorzio si applicano le disposizioni previste in apposito contratto aziendale, formulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei Consorzi industriali.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche di personale degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate e delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 29 - Il Direttore

1. Il Direttore è il soggetto cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il Direttore è nominato dall'Assemblea preso atto dell'esito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di Laurea in

discipline giuridico economiche. In casi eccezionali il Direttore può essere nominato, con provvedimento congruamente motivato, e per un periodo che non ecceda i sei mesi, per chiamata, da parte del Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

3.1. Al Direttore competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

3.1.1.) dare attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali;

3.1.2.) formulare proposte al Consiglio d'Amministrazione;

3.1.3.) istruire e sottoporre al Consiglio d'Amministrazione lo schema del Programma di Attività, lo schema dei bilanci e di ogni altro atto di particolare interesse per l'attività dell'Ente;

3.1.4.) partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea con funzioni di segretario;

3.1.5.) svolgere l'alta direzione e sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirigere il personale del Consorzio;

3.1.6.) adottare i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza dell'apparato dell'Ente;

3.1.7.) formulare e sottoscrivere pareri di regolarità tecnica sugli atti di competenza dell'Ente;

3.1.8.) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto, o da regolamenti, al Consiglio d'Amministrazione o ai dirigenti;

3.1.9.) presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso, nonché stipulare i contratti d'appalto per opere e forniture;

3.1.10.) adottare gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno;

3.1.11.) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio, fatte salve le prerogative degli altri organi;

3.1.12.) controfirmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dei dirigenti.

4. I rapporti tra Direttore ed Ente sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi industriali e da eventuali accordi integrativi stabiliti al momento dell'assunzione.

Art. 30 - Dirigenti

1. I dirigenti esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi industriali e degli accordi stabiliti in sede di assunzione.

Art. 31 - Incompatibilità e Responsabilità

1. A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione e commercio, nonché ogni altro incarico, anche di lavoro autonomo e/o di collaborazione professionale anche temporanea, senza l'autorizzazione espressa del Consiglio d'Amministrazione.
2. Non può essere nominato Direttore del Consorzio chi riveste la carica di amministratore in Enti locali associati o in uno degli altri soggetti consorziati.
3. Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dalla legge.

Titolo IV

Gestione Finanza e Contabilità

Art. 32 - Criteri informativi

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 33 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei soggetti consorziati, dalle entrate per attività di servizio e dai successivi incrementi derivanti dai nuovi rapporti e dai risultati della gestione.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme di legge.

Art. 34 - Entrate del Consorzio

1. Costituiscono entrate del Consorzio:

1.1.) le rendite del patrimonio;

1.2.) i contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio;

1.3.) i corrispettivi per attività di servizio svolte a favore di soggetti pubblici e privati;

1.4.) i contributi annui a carico delle imprese operanti nel perimetro della Zona Industriale Apuana;

1.5.) i corrispettivi vari di Enti pubblici e privati per l'esecuzione di infrastrutture o di opere di urbanizzazione in genere o per la costituzione del patrimonio immobiliare;

1.6.) altri contributi da parte di Enti pubblici e di privati.

2. Ai sensi della Legge Regionale, per la determinazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti, l'Assemblea predispone ogni tre anni un programma di attività dell'Ente e, in base alle previsioni in esso contenute, un piano che determina, con riferimento al triennio, le quote contributive a carico dei soggetti aderenti al Consorzio. Il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi sono trasmessi ai soggetti consorziati e si intendono approvati qualora questi, entro trenta giorni dal ricevimento, non comunichino al Presidente del Consorzio per iscritto osservazioni o il diniego circa i contenuti degli stessi.

Spetta all'Assemblea modificare il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi in base alle eventuali osservazioni formulate dai soggetti aderenti al Consorzio ed alle eventuali loro dichiarazioni di assunzione di un impegno finanziario diverso da quello proposto.

3. Ai sensi della Legge Regionale, in base alle previsioni del piano di ripartizione triennale, l'Assemblea determina, con propri atti, l'ammontare dei contributi a carico dei soggetti aderenti al Consorzio e delle imprese operanti nel perimetro della zona industriale Apuana. I contributi sono riscossi con la procedura ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici.

Art. 35 - Esercizio amministrativo

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio di ogni anno.

Art. 36 - Bilancio

1. Alla chiusura dell'esercizio, gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, applicando al Consorzio le disposizioni del Codice Civile in materia di Società per Azioni (articolo 2423 e seguenti del Codice Civile).

2. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione dei Piani economici e finanziari.

Art. 37 - Convenzioni, Concessioni e Partecipazioni

1. Il Consorzio, per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, o comunque per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, può stipulare convenzioni, avvalersi del sistema delle concessioni a terzi, acquisire partecipazioni in società, anche appositamente costituite. Le deliberazioni relative, con la sola esclusione di quelle concernenti l'acquisizione di partecipazioni, di competenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, sono assunte dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 38 - Servizio di Tesoreria

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato dal Consiglio d'Amministrazione ad un istituto di credito operante nella città dove ha sede l'Ente, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni di legge e negoziato le condizioni del servizio.

Art. 39 - Contratti ed Appalti

1. Un apposito regolamento del Consiglio d'Amministrazione, da adottare entro il termine di tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, l'affidamento di servizi in genere, comprese le consulenze professionali e gli incarichi tecnici.

Titolo V

Art. 40 - Trasparenza

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso a documenti amministrativi, secondo le modalità previste nella Legge 7/8/1990, n° 241.

2. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulle proprie attività principali, può ricorrere alle pubblicazioni a mezzo stampa su quotidiani di interesse locale e nazionale o utilizzare altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.

Art. 41 - Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio, in un luogo di facile accesso al pubblico.

2. L'albo è tenuto a cura del Direttore dell'Ente.

Art. 42 - Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente secondo quanto stabilito nel precedente articolo 40.

2. Le modalità di informazione e di accesso dei cittadini, singoli o associati, agli atti del Consorzio, e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente, sono regolati dalla Legge 7/8/1990, n° 241 e da apposito regolamento. La legge e il regolamento determinano i tempi di ciascun tipo di procedimento.

3. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione, per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

6. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea dell'Ente nel rispetto delle leggi e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi svolti dall'Ente.

7. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo del Consorzio, dopo l'adozione della relativa delibera, e devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

Art. 43 - Commissione Tecnica Consultiva

1. Per l'esame delle pratiche edilizie e dei progetti a corredo delle richieste di esproprio, nonché per l'esame dei progetti per opere pubbliche da realizzarsi nel perimetro della Zona Industriale Apuana e nei territori dei Comuni consorziati, gli organi del Consorzio possono avvalersi di un'apposita commissione tecnica composta:

- dal Presidente del Consorzio, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
- da tre membri, esperti del settore, nominati dal Consiglio d'Amministrazione;
- dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Consorzio, con funzioni di segretario.

Art. 44 - Commissioni istruttorie

1. Per materie di particolare interesse per l'Ente, possono essere costituite apposite commissioni istruttorie.

2. Il Consiglio d'Amministrazione determina, con proprio atto, la costituzione di queste commissioni, disciplinandone i tempi di esercizio, le modalità di funzionamento, il numero dei componenti, i poteri ed i compensi ai partecipanti.

Art. 45 - Rinvio a leggi e regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Consorzi di sviluppo industriale e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di Società per Azioni.

Art. 46 - Adeguamento a disposizioni di legge

1. Le modifiche del presente Statuto conseguenti all'applicazione di leggi nazionali o regionali saranno recepite automaticamente, senza necessità di Assemblea straordinaria, a cura del Consiglio d'Amministrazione. Dell'avvenuto recepimento dovrà essere data notizia dal Consiglio d'Amministrazione ai componenti gli organi consortili, a tutti i soggetti consorziati, alla Regione Toscana, nonché a tutti gli organi competenti in materia di assetti societari.

BIBLIOGRAFIA

VOLUMI E ARTICOLI

- Bresso M., Crespi G., Lanzavecchia S., Oneto G., Perussia F., Schmidt di Friedberg P., Zeppetella A., *Il territorio di Massa-Carrara: ricerche e proposte socio-economiche-ambientali*, F. Angeli, Milano 1987.
- Comune di Carrara, *Città di Carrara cinque anni di attività amministrativa*, Tipografie Sanguinetti, Carrara 1956.
- Gallino L., *La scomparsa dell'Italia industriale*, Giulio Einaudi, Torino 2003.
- Giorgieri P., *Le città nella storia d'Italia Carrara*, Laterza, Bari 1992.

- Grandi A., *Tessuti compatti distretti e istituzioni intermedie nello sviluppo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 2007.
- Falqui E., *Il polo in fumo: l'area chimica apuana dalle origini al caso Farmoplant, alle alternative di sviluppo possibili*, Guerini e Associati, Milano 1988.
- Finelli S., Giannotti L., Milani G., *L'industria apuana tra stagnazione e potenzialità di sviluppo contributi all'individuazione di una direttrice possibile*, Stamperia del comune di Massa, Massa 1981.
- Magagnoli S., *Arcipelaghi Industriali le aree industriali attrezzate in Italia*, Rosenberg & Sellier, Torino 2007.
- Magnani M., *Il porto di Marina di Carrara*, Tipografie Sanguinetti, Carrara 1964.

RISORSE ELETTRONICHE

- www.comune.massa.ms.it
- www.ezit.ts.it

- www.investmassacarrara.com
- www.nca-spa.it
- [www.roberto-crosio.net/didattica_in_rete/
mussolini_corporazioni.htm](http://www.roberto-crosio.net/didattica_in_rete/mussolini_corporazioni.htm)
- www.travelbrochuregraphics.com
- www.wikipedia.org
- www.zia.ms.it